



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 456

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 25 maggio 2011

I N D I C E

Commissioni riunite

10 ^a (Industria, commercio, turismo) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	Pag. 5
---	--------

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 6
4 ^a - Difesa	» 10
5 ^a - Bilancio	» 21
6 ^a - Finanze e tesoro	» 37
7 ^a - Istruzione	» 46
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 51
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 55
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 57
12 ^a - Igiene e sanità	» 59
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 66

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani	Pag. 87
---	---------

Commissioni bicamerali

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	Pag. 90
---	---------

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	Pag. 92
Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito	» 95

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l'Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

Sottocommissioni permanenti

<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	102
<i>6^a - Finanze e tesoro - Pareri</i>	»	105
<i>RAI-TV - Accesso</i>	»	106

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 25 maggio 2011

10^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
CURSI

La seduta inizia alle ore 14,20.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente CURSI rileva la mancanza del numero legale, prescritto dall'articolo 30 del Regolamento, per l'esame in sede consultiva dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente l'attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (Atto del Governo n. 356), all'ordine del giorno dell'odierna seduta delle Commissioni riunite. Quindi, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 14,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 25 maggio 2011

289^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Interviene il ministro per la semplificazione normativa Calderoli.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – *Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive*

(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – *Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori*

(17) Laura BIANCONI e CARRARA. – *Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive*

(27) PETERLINI ed altri. – *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(28) PETERLINI e PINZGER. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino-Alto Adige*

(29) PETERLINI ed altri. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime*

(93) Vittoria FRANCO. – *Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione*

(104) Helga THALER AUSSERHOFER. – *Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento*

(110) CUTRUFO. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo*

1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(111) CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza

(257) Silvana AMATI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive

(696) SARO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

(708) CECCANTI ed altri. – Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità

(748) MOLINARI ed altri. – Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza

(871) CUFFARO. – Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1105) PERDUCA ed altri. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1549) CECCANTI ed altri. – Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1550) CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(1566) CHITI ed altri. – Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1807) ESPOSITO ed altri. – Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci

(2098) CECCANTI ed altri. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali

(2293) RUTELLI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali

(2294) RUTELLI ed altri. – Norme per l'elezione del Senato della Repubblica

(2312) CECCANTI ed altri. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(2327) *CECCANTI ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale*

(2357) *MUSSO. – Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(2387) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Indizione di un referendum deliberativo sulle leggi elettorali per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica*

(2421) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica degli articoli 56 e 58 della Costituzione in materia di mandato parlamentare*

(2634) *SANNA ed altri. – Modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato*

(2650) *BIANCO. – Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale*

– e petizioni nn. 4, 12, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152 e 1201 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente VIZZINI informa la Commissione che in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari si è svolta quest'oggi, dalle ore 14 alle ore 15, l'audizione informale dei professori Agatino Cariola e Roberto Nania, i quali si sono riservati di trasmettere anche i rispettivi elaborati scritti sui temi oggetto della procedura informativa, che – appena acquisiti – saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2729) *Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, approvato dalla Camera dei deputati*
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, informa che non sono stati presentati emendamenti.

Si procede, quindi, alla votazione per conferire mandato al relatore affinché riferisca in Assemblea.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore l'incarico di proporre all'Assemblea l'approvazione definitiva del disegno di legge, richiedendo l'autorizzazione a riferire in forma orale.

(2646) Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Buttiglione ed altri, Stucchi ed altri, Gozi ed altri, Pescante ed altri e del disegno di legge n. 3866 di iniziativa governativa

(2254) Francesca Maria MARINARO ed altri. – Nuove norme in materia di partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e procedure di esecuzione degli obblighi comunitari

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente VIZZINI riferisce la proposta, pervenuta dalla relatrice, senatrice Boldi, di integrare il programma già definito per svolgere l'indagine conoscitiva nell'ambito dell'istruzione legislativa, con l'audizione, in qualità di esperti, dei professori Enzo Cannizzaro, Alfonso Celotto e Nicola Lupo.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 25 maggio 2011

206^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CANTONI

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(2158) SCANU ed altri. – Sanatoria per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia cessato dal servizio a domanda e collocato in quiescenza nella posizione di riserva nel periodo compreso tra il 28 settembre 1996 ed il 31 dicembre 1997

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile scorso.

Il presidente CANTONI rende noto alla Commissione che alla scadenza del termine, previsto per lo scorso 18 maggio, alle ore 19, non risultano presentati emendamenti da parte dei Gruppi, bensì una sola proposta, a firma del relatore Del Vecchio, di adeguamento formale al nuovo codice dell'ordinamento militare (*pubblicata in allegato*).

Dà quindi conto del parere non ostativo sul testo del provvedimento espresso, nella giornata di ieri, dalla commissione Affari costituzionali.

Il relatore DEL VECCHIO (*PD*) esprime innanzitutto il proprio apprezzamento sia sul tenore del parere reso dalla citata Commissione, sia in ordine all'assenza di proposte emendative da parte delle forze politiche. Sono elementi, questi, che attestano la sostanziale validità del testo ed una forte convergenza in ordine alle motivazioni sottese allo stesso.

Illustra quindi brevemente la proposta 1.1, precisando che essa opera un mero adeguamento formale alla nuova realtà normativa del codice dell'ordinamento militare, trasponendo all'interno dello stesso il testo del disegno di legge.

Interviene anche il senatore PEGORER (*PD*), sottolineando che il provvedimento è particolarmente seguito dai soggetti interessati (oggetto di un ingiustificato trattamento sperequativo), auspicando che anche la

commissione Bilancio possa esprimersi favorevolmente sul testo e sollecitando il Governo a fornire sul punto tutte le necessarie precisazioni di merito, onde poter pervenire ad una rapida approvazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento al disegno di legge n. 988 (d'iniziativa del senatore Scanu e vertente sulla restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra), il presidente CANTONI ricorda che nella seduta antimeridiana del 23 marzo il relatore Esposito aveva illustrato gli emendamenti a sua firma, in ordine ai quali si attendono gli approfondimenti di natura finanziaria che il rappresentante del Governo si era riservato di compiere.

Relativamente al disegno di legge n. 1282 (d'iniziativa della senatrice Negri e relativo all'estensione al personale militare delle norme a sostegno della maternità e della paternità), rende noto che nella seduta antimeridiana del 18 maggio il sottosegretario Cossiga, nell'esprimere parere contrario sugli emendamenti presentati, si era riservato – su richiesta della senatrice Negri – di fornire ulteriori elementi conoscitivi sull'argomento.

In relazione alla cerimonia di rientro dal teatro operativo libanese della brigata di cavalleria «Pozzuolo del Friuli», il senatore DEL VECCHIO (PD) osserva che la data della stessa risulta essere stata differita di un giorno: lamenta la mancata comunicazione ai commissari che avevano dato la loro adesione.

Replica il presidente CANTONI precisando che non risulta pervenuta alla Presidenza alcuna comunicazione al riguardo.

La seduta termina alle ore 9,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2158**Art. 1.****1.1**

DEL VECCHIO, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Collocamento nella posizione di ausiliaria per talune categorie di personale militare e delle Forze di polizia ad ordinamento militare*) – 1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, dopo l'articolo 992 è aggiunto il seguente:

"Art. 992-bis.

(Collocamento nella posizione di ausiliaria per talune categorie di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare)

1. Il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare che era cessato dal servizio a domanda, nel periodo compreso tra il 28 settembre 1996 ed il 31 dicembre 1997, in possesso del requisito previsto dagli articoli 6, comma 7, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, e 44, comma 1, della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, e che era stato collocato nella posizione di riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, nonché dell'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che non ha beneficiato della facoltà prevista dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, è collocato nella posizione di ausiliaria dalla data di cessazione dal servizio per un periodo di cinque anni e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 800.000 euro a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del de-

creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

207^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CANTONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il segretario generale della difesa e direttore nazionale degli armamenti, generale di squadra aerea Claudio Debertolis, accompagnato dal generale di brigata Potito Genova.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CANTONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione del segnale radiofonico e che la Presidenza del Senato aveva fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

In assenza di osservazioni contrarie, tale forma di pubblicità sarà dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Così resta stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, in relazione all'affare assegnato relativo alle linee programmatiche dei nuovi vertici delle Forze armate (n. 367)

Il generale DEBERTOLIS rileva preliminarmente che le linee programmatiche su cui verrà impostato il suo mandato si ispireranno sia all'opera del predecessore, sia alle priorità politiche già individuate per lo scorso anno e confermate nel 2011 dal ministro della Difesa. Su tali basi, pertanto, si svilupperà l'attività dell'aerea tecnico-amministrativa, finalizzata al regolare e puntuale conseguimento di tutti gli obiettivi e i programmi operativi assegnati.

Procede quindi ad illustrare le attribuzioni del Segretario generale e Direttore nazionale degli armamenti, rilevando che la legge sui vertici del 1997 – riassetata nel decreto legislativo n. 66 del 2010 recante il Co-

dice dell'ordinamento militare – ed i discendenti decreti attuativi riasset-tati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, nonché il decreto legislativo n. 300 del 1999 recante la riforma dell'organizza-zione del Governo fissano i cardini dell'attuale struttura funzionale ed or-ganizzativa del ministero della Difesa.

In tale quadro, la figura del Segretario generale è posta in rapporto di dipendenza diretta dal ministro della Difesa per le attribuzioni amministra-tive e dal Capo di Stato maggiore della Difesa, per le attribuzioni tecnico-operative.

La carica, in qualità di Segretario generale, è quindi responsabile del-l'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi e di alta amministra-zione, definiti dal ministro per l'area tecnico-amministrativa e tecnico-in-dustriale della Difesa, mentre in qualità di Direttore nazionale degli arma-menti pone in essere, sulla base delle direttive tecnico-operative emanate dal Capo di Stato maggiore della Difesa, tutte le attività volte ad armoniz-zare gli obiettivi della Difesa con la politica economico-aziendale e tec-nico-scientifica nazionale. Sempre nel campo del *procurement*, si prov-vede, in particolare, all'impiego operativo dei fondi destinati all'investi-mento per la realizzazione dei programmi di competenza, nel rispetto dei criteri e dei limiti posti dalla pianificazione generale finanziaria defi-nita dal Capo di Stato maggiore della Difesa e approvata dal ministro.

Il Segretario generale e Direttore nazionale degli armamenti ha poi la responsabilità direttiva di individuare e promuovere i programmi di ricerca tecnologica nel campo della Difesa per lo sviluppo dei programmi d'arma-mento, e, con le strutture a sua disposizione, concorre alla promozione in ambito internazionale dell'industria italiana che opera nel settore della Di-fesa.

Infine, in qualità di organo programmatore interforze, il Segretariato concorre anche alla formazione del bilancio della Difesa, con proposte re-lative alle attività di studio e sperimentazione ed alle spese vincolate a programmi.

Per quanto attiene alla struttura dell'organismo, rileva che il Segreta-rio generale e Direttore nazionale degli armamenti si avvale della collabo-razione di due Vice Segretari generali, anch'essi recentemente nominati. Ai reparti e agli uffici in cui si articola il Segretariato – in cui opera per-sonale civile e militare di tutte le Forze armate – è poi demandato il com-pito di supporto nella predisposizione delle linee di indirizzo programma-tico e nel coordinamento dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-indu-striale, in cui coesistono realtà estremamente complesse e multiformi.

Il Segretario generale e Direttore nazionale degli armamenti si av-va-le, infatti, delle direzioni generali, nei riguardi delle quali esercita la sua funzione di indirizzo, coordinamento e controllo, così come stabilito dal già citato decreto legislativo n. 66 del 2010.

In particolare, le direzioni generali operano nei settori del personale militare e civile, della previdenza e dell'inserimento dei volontari nel mondo del lavoro; e dei servizi, in generale e, segnatamente, dei materiali di commissariato, dei lavori e demanio.

Per quanto attiene alla direzione generale della sanità e alle tre direzioni generali responsabili dello sviluppo, produzione e approvvigionamento degli armamenti terrestri, navali e aeronautici, precisa quindi che esse saranno formalmente soppresse all'atto dell'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale di struttura dell'area tecnico-amministrativa, discendente dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2010.

Per quanto attiene alla riorganizzazione del *procurement*, ricorda innanzitutto che era stata da tempo indicata dal ministro come una delle maggiori priorità, richiamandola anche dell'ambito delle sedute del Consiglio supremo di Difesa del 10 marzo e 7 luglio 2010, e rilevata anche dai lavori della Commissione di alta consulenza e studio per la ridefinizione complessiva del sistema di difesa e sicurezza, che aveva preceduto a una capillare attività di verifica presso ognuna delle direzioni generali proprio per individuare i possibili necessari margini di efficientamento e razionalizzazione con lo scopo di accorpare ogni funzione comune e prevedere un'unica e più funzionale organizzazione di primo livello, peraltro legislativamente già prevista, quale Direzione nazionale degli armamenti. Questo obiettivo si poteva ottenere solo con l'inserimento delle singole direzioni degli armamenti e delle telecomunicazioni quali articolazioni *in line* del Segretariato generale. La complessità dell'operazione ha richiesto, tuttavia, una prima sperimentazione sul campo con un modello di transizione che consentisse di verificare e validare la bontà della soluzione ipotizzata. In particolare, per seguire più da vicino la critica fase di passaggio da direzione generale a direzione, il decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009 sancì la soppressione della direzione generale delle telecomunicazioni (Teledife) inglobandola all'interno di un reparto già esistente del Segretariato (il IV), con risultanze estremamente positive. Conseguentemente, l'autorità politica ha ritenuto che fosse giunto il momento di estendere l'esperienza di Teledife alle direzioni generali degli armamenti terrestri, navali e aeronautici, anche in relazione all'esigenza di risanamento della finanza pubblica.

Su tale strada camminerà poi anche l'area tecnico-amministrativa, sempre nella ricerca di soluzioni innovative e migliorative.

Proprio alla luce della naturale e basilare comunione di interessi e di intenti che contraddistingue le relazioni tra il Segretariato e le Forze armate, si ritiene altresì necessario rivedere taluni aspetti sostanziali, concentrando tutte le competenze non operative nell'ambito del Segretariato generale. La riorganizzazione è stata pertanto una delle priorità del 2010, iniziato con l'implementazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 3 agosto 2009 e del discendente decreto ministeriale del 1° febbraio 2010, e, del pari, sarà una delle priorità del 2011, a partire dalla ridefinizione di strutture e procedure attuative attraverso la prossima approvazione di un nuovo decreto ministeriale di struttura dell'area tecnico-amministrativa e discendenti tabelle ordinarie organiche.

L'oratore ricorda poi le misure maggiormente significative contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2010, quali il tra-

sferimento delle funzioni delle tre direzioni generali degli armamenti a corrispondenti direzioni all'interno del Segretariato generale. Il citato decreto ha peraltro perfezionato un'opera già avviata dal 1996 e rappresenta una vera pietra miliare per il *procurement* dei materiali e mezzi di armamento.

Il nuovo Segretario generale si configura pertanto come un'unità organizzativa compelsa a connotazione maggiormente operativa e gestionale, in cui coesisteranno i tipici organi di *staff* – ossia i reparti e gli uffici generali che danno l'indispensabile supporto decisionale – e le unità *in line* nell'assicurare la regolare gestione di tutte le fasi contrattuali. Le direzioni degli armamenti terrestri, navali, aeronautici e delle telecomunicazioni dovranno concentrarsi solo sul loro *core business* e saranno strutturate in maniera sostanzialmente omogenea, con la presenza di due aree, facenti capo a due Vice Direttori, l'uno tecnico e l'altro amministrativo.

Per ottenere ciò, sin dalle fasi di avvio dei programmi, sarà fondamentale mantenere il *link* funzionale con le Forze armate, vivendo le singole fasi di sviluppo in una sorta di simbiosi operativo-amministrativa. Inoltre, proprio sfruttando l'esperienza delle direzioni e le capacità esprimibili dal Segretariato, si potrà procedere, in stretto accordo con le stesse Forze armate – competenti in materia – alla revisione di requisiti e aspetti tecnici dei materiali e sistemi d'arma. È infatti innegabile che il Segretariato possa contribuire, grazie alla nuova struttura centralizzata, alla ricerca di ottimizzazioni e, quindi, di risparmi, suggerendo, ove appaia opportuno, delle motivate verifiche di requisito.

Per attuare tale proposito, dovrà anche essere chiaramente ripartito il carico di lavoro nell'ambito del Segretariato generale, e per questo, lo *staff* si accollerà l'onere di tutte quelle incombenze che, pur importanti per la correttezza dell'attività amministrativa, distoglierebbero preziose e limitate risorse specialistiche delle direzioni dai peculiari compiti istituzionali. Sarà accentrata, ad esempio, tutta la materia del contenzioso non direttamente afferente all'attività contrattuale, comprese le transazioni, l'incidentistica, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, nonché il recupero di danni erariali. Il supporto fornito dallo *staff* alle direzioni sarà massimo, non solo accentrando competenze non essenziali, ma anche ricercando e individuando soluzioni unitarie e coordinate su tematiche d'interesse comune, spesso gestite sinora con approcci diversi.

L'oratore si sofferma quindi sulle attività industriali internazionali osservando che lo stato di salute dell'industria nazionale della Difesa incide direttamente sulle capacità esprimibili dalle Forze armate e, di conseguenza, sulla loro sicurezza operativa, oltre ad essere un fattore di potenza strategico per il Paese. Dalla crescita qualitativa e quantitativa dell'industria della Difesa, discende pertanto una maggiore capacità di fornire alle Forze armate mezzi e materiali tecnologicamente all'avanguardia, che consentano loro di operare sempre più efficacemente e con la massima sicurezza.

In questi anni di crisi, tale comparto industriale è stato più sufficientemente sostenuto dalle esigenze interne, anche se le realistiche disponibi-

lità finanziarie future, difficilmente consentiranno di assicurare ciò. Il *gap* dovrà pertanto necessariamente essere colmato affacciandosi sempre più sui mercati internazionali e confrontandosi con *competitor* che, ovviamente, saranno ancor più agguerriti e parimenti determinati. Tanto più l'industria sarà in grado di efficientare i processi aziendali interni e i meccanismi di funzionamento, tanto maggiori saranno le sue probabilità di successo sul mercato, e nel mantenere un ruolo da protagonista nelle cooperazioni internazionali.

In base a tali presupposti, il Segretariato generale, nel pieno rispetto della normativa vigente e con il fondamentale sostegno dell'autorità politica, accompagnerà la penetrazione nei mercati internazionali, attraverso lo sviluppo di collaborazioni bilaterali e multilaterali con paesi amici e alleati, che forniscano la cornice giuridica per eventuali future commesse. Tale attività richiederà un diretto coinvolgimento dell'autorità politica nei contatti intergovernativi, che apra la strada ai successivi accordi tecnici di cui sono responsabile, ed è già in corso da parte dei vertici politici della Difesa, in stretto coordinamento con il ministero degli Affari esteri, con significativi risultati.

Passando al settore della ricerca tecnologica, osserva quindi che l'azione sarà improntata alla valorizzazione e ottimizzazione delle risorse disponibili, stante la valenza strategica della materia, in particolare per il comparto Difesa; la massima attenzione sarà data alle cosiddette tecnologie duali, ossia applicabili sia in campo civile che militare, dove la collaborazione interministeriale offre notevoli potenzialità. In ambito nazionale, sarà quindi attuato un sempre maggiore coordinamento dei piani e dei programmi di ricerca, armonizzando gli obiettivi della Difesa con la politica tecnico-scientifica italiana, sin dalla fase di studio e ricerca, ed anche in ambito internazionale e multinazionale, sarà ricercato il massimo coinvolgimento con le varie agenzie e iniziative presenti, sfruttandone tutte le possibili opzioni e opportunità.

L'oratore rileva quindi che, nel settore delle infrastrutture, la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio della Difesa, che costituisce una priorità del vertice politico-militare, andrà perseguita utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dal legislatore, in particolare con la legge n. 133 del 2008.

Si proseguirà quindi nelle attività negoziali con le amministrazioni e gli enti locali, volte alla dismissione degli immobili, in particolare quelli inseriti nel tessuto urbano ovvero non più funzionali alle esigenze delle componenti del dicastero, al fine di venire incontro alle aspettative socio-economiche delle comunità locali e alle necessità della Difesa di ridurre i costi di esercizio e di disporre di nuove e più funzionali infrastrutture.

Nel settore lavori le risorse finanziarie disponibili saranno poi indirizzate esclusivamente a favore degli immobili sui quali permarrà, a seguito del processo di razionalizzazione in corso, l'interesse della Difesa, mentre nel campo dell'efficientamento energetico dei siti, si dovrà infine prose-

guire nello sforzo volto a perseguire un più razionale ed efficace utilizzo delle risorse immobiliari disponibili.

Per quanto attiene alle questioni relative al personale, osserva che l'impiego nell'area tecnico-amministrativa dovrà sempre più essere percepito come una scelta di lungo periodo, al fine di razionalizzare adeguatamente le risorse umane. Del resto, nella predisposizione del nuovo decreto ministeriale di struttura e relative tabelle ordinarie organiche – dovendo rispettare i citati obblighi legislativi in tema di riduzione delle posizioni dirigenziali non generali e riduzione complessiva della spesa del personale – a fronte di competenze inalterate o incrementate per il Segretariato, al personale sarà chiesto uno sforzo non usuale per il raggiungimento degli obiettivi, con necessità di focalizzare l'attenzione alla formazione e ad un impiego mirato e programmato.

Conclude ponendo l'accento sulla crucialità dei processi in corso del presente anno, in cui si concretizzeranno i provvedimenti di riordino dell'area tecnico-amministrativa. A fronte di Forze armate dinamiche sarà infatti necessario avere una struttura altrettanto flessibile, pronta cioè ad adattarsi – con rapidità e puntualità – ad ogni nuova esigenza operativa.

Il senatore DEL VECCHIO (PD) domanda come l'operato del Segretariato generale possa inquadrarsi nell'ambito di una visione europea, all'interno della quale già vi è una specifica Agenzia per la Difesa che dovrebbe coordinare l'impegno profuso dagli stati membri nel delicato ambito dell'industria di settore.

Il senatore GAMBÀ (PdL) chiede delucidazioni in ordine ad i vantaggi che deriverebbero dall'unificazione delle vecchie direzioni generali degli armamenti terrestri, navali ed aerei e relativamente alle metodologie di confronto con i Capi di Stato maggiore di Forza armata.

Il senatore SCANU (PD) domanda quali siano i fattori che attualmente ostano alla realizzazione di un sistema di Difesa comune europeo nonché se vi siano iniziative in ordine all'utilizzo civile dei veivoli da ricognizione senza pilota, con particolare riferimento alla prevenzione degli incendi boschivi.

Il senatore ESPOSITO (PdL) pone l'accento sulle possibilità di utilizzo delle tecnologie *dual use*, stanti le rilevanti interconnessioni tra i compiti di difesa e di protezione civile.

La senatrice NEGRI (PD) domanda chiarimenti in ordine alla possibilità di conciliare le esigenze sottese ai programmi di armamento a lungo termine (connotati anche dalla necessità di rispondere a precise esigenze internazionali), con le attuali ristrettezze di bilancio.

Replica agli intervenuti il generale DEBERTOLIS, osservando che il principale ostacolo ad una reale integrazione europea nell'ambito dell'in-

dustria e delle tecnologie della Difesa è attualmente rappresentato dai contrasti politici – non sempre visibili – tra gli stati industrialmente più forti (che tendono ad interpretare le regole comunitarie a loro vantaggio), e quelli emergenti. Ciò dà luogo ad una forte competizione effettiva come dimostrato, ad esempio, dalla politica ostruzionistica francese in ordine alla proposta italiana per sei fregate per il Brasile, pur in assenza di specifiche iniziative alternative. Va inoltre rilevato che la stessa Agenzia europea per la Difesa pare avere un ruolo poco incisivo, stante il bilancio limitato di cui dispone e la politica di opposizione posta in essere al riguardo dalla Gran Bretagna. In tale contesto, l'iniziativa italiana è quindi orientata ad una linea che privilegi gli accordi multilaterali e fortemente basata sulla cooperazione internazionale, cercando di coinvolgere anche i paesi emergenti dell'est europeo.

In ordine agli stanziamenti per la ricerca tecnologica, precisa quindi che le maggiori risorse sono concentrate sui programmi di lungo periodo (quali le fregate FREMM o il veivolo JSF), osservando al contempo come la riforma che ha superato la vecchia divisione delle direzioni generali degli armamenti terrestri, navali ed aerei ha evitato il perpetuarsi di inopportune sovrapposizioni e duplicazioni, creando per contro un livello superiore di controllo dell'attività contrattuale che mantiene intatte le capacità professionali.

Conclude ponendo l'accento sulla notevole positività dello sviluppo delle tecnologie duali, che investe, in particolare, sia i veivoli senza pilota (in ordine ai quali sono allo studio soluzioni, anche a livello europeo, per un aeromobile che possa essere impiegato per compiti di protezione civile, che possono spaziare dall'individuazione degli incendi al controllo del traffico), sia le tecnologie spaziali (quali, ad esempio, i satelliti *cosmoskymed*).

Il presidente CANTONI, dopo aver ricordato che la Commissione aveva già avuto modo di poter apprezzare l'utilizzo dei veivoli senza pilota in occasione della visita di una sua delegazione alla base di Amendola, tenutasi lo scorso 13 aprile, ringrazia quindi il generale Debertolis per la sua disponibilità, dichiarando contestualmente conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,35.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 25 maggio 2011

527^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito e per l'economia e le finanze Gentile.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili (n. 359)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, che prevede, per gli enti e le amministrazioni pubbliche non territoriali, l'adozione di un sistema di contabilità finanziaria affiancato, ai fini conoscitivi, da un sistema di contabilità economico-patrimoniale, stabilendo altresì i criteri per la specificazione e la classificazione delle spese e delle entrate e le specifiche modalità di tenuta delle registrazioni.

In particolare, in relazione ai contenuti del titolo I, l'articolo 1 rende opportuna una riflessione sulle conseguenze metodologiche e sulle ricadute organizzative che discendono dalla stessa definizione della platea degli enti considerati ai fini della armonizzazione. Una prima questione di cui tener conto è che, nell'ambito delle unità S13, a fini di contabilità nazionale, vi sono numerose entità che sono configurate, dal punto di vista giuridico, come enti economici, ossia come società di capitali, e che, in quanto tali, risulterebbero già in regime di contabilità economica. Un'altra questione relativa alla platea, interessa invece l'estensione, stabilita dalla

lettera *b*) dell'articolo 1, in relazione alla quale andrebbero fornite delucidazioni sul numero e le entità delle gestioni locali.

In merito al comma 2 dell'articolo 2 (Oggetto e destinatari), evidenzia, invece, che l'ambito di applicazione dei principi di armonizzazione contenuti non richiama le specificità applicative riferibili ai singoli comparti di amministrazioni o enti a cui tali principi dovranno imporsi, al di là di una mera separazione implicita tra enti che oggi adottano la contabilità pubblica ed enti che in regime di contabilità civilistica; in tal modo, si corre il rischio che le specificità dei sottosettori possano poi tradursi in profili di criticità nella attuazione della armonizzazione dei sistemi informativo contabili. In tal senso, una prima utile informazione integrativa consisterebbe nel fornire un quadro dettagliato di tutte le amministrazioni pubbliche contemplate ai fini dell'esame, cioè di quelle comunque considerate tali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità, con la specificazione del regime di rilevazione contabile per essi vigente.

In merito al comma 3 dell'articolo 2, il previsto adeguamento dei sistemi contabili degli organi costituzionali ivi richiamato appare invero suscettibile di riflettersi sulla stessa possibilità di monitorarne le spese per categorie funzionali ed economiche secondo la rigorosa tassonomia del SEC95; questione, quest'ultima, che potrebbe – in qualche misura – finire per incidere sulla autonomia delle istituzioni in questione. Sarebbe utile, in proposito, un chiarimento da parte del Governo, atteso che il provvedimento in esame reca, in Allegato 2, uno «schema guida» che dovrebbe vincolare tutti gli enti e le amministrazioni (ivi comprese quelle in parola) nell'esposizione delle grandezze di bilancio.

Quanto alla previsione di cui all'articolo 3 (Finalità e ambito di applicazione), lettera *a*), osserva che la differente impostazione tecnica dei due modelli di rilevazione (finanziario ed economico patrimoniale) contemplati dal provvedimento e la conseguente difficoltà di integrarli prefigura alcune possibili criticità nella valutazione negli andamenti gestionali, su cui andrebbe fatta luce sin d'ora; atteso che, ad esempio, la stessa nozione di risultato della gestione, ove inteso quale disavanzo o avanzo finanziario, ovvero di reddito (positivo o negativo) di esercizio, potrebbe condurre a valutazioni fuorvianti delle *performances* realizzate.

Un altro profilo di interesse richiamato dalla disposizione è quello indicato alla lettera *b*), laddove si prevede espressamente la finalità dell'armonizzazione e integrazione nel coordinare i principi contabili generali con i principi di consolidamento per le amministrazioni pubbliche. In proposito, sul principio dell'equilibrio di bilancio (punto 21 dell'Allegato 1), andrebbe confermato che il suddetto principio sia da intendere sia in chiave finanziaria (e di cassa) che, soprattutto, in chiave economico-patrimoniale, e sia in sede di preventivo che di consuntivo.

In merito all'articolo 4 (Piano dei conti integrato), commi 1 e 2, occorre evidenziare, dal punto di vista metodologico, che, una volta definito

il numero dei conti di dettaglio, occorrerà strutturare le informazioni di dettaglio su differenti livelli di aggregazione, in modo da rendere agevole la consultazione dei dati. Attraverso l'aggregazione di conti analitici, si riesce così a fornire una data rappresentazione dei fatti contabili.

Inoltre, sul comma 3, è chiaro che, a causa del rinvio da essa operato a successivi decreti regolamentari, ai fini dell'individuazione degli schemi di bilancio del piano dei conti e del relativo contenuto, non è possibile formulare, al momento, alcuna osservazione o rilievo sulle modalità di armonizzazione, dal punto di vista tecnico contabile.

Sull'articolo 5 (Finalità del piano dei conti), in relazione alle lettere *b*) e *c*), circa l'inevitabile prudenza che le risultanze di una contabilità economica devono imporre anche al lettore dei dati di bilancio, segnala che, pur a fronte della maggiore completezza delle informazioni contabili in un sistema economico-patrimoniale, quest'ultimo richiede tuttavia particolari cautele e adempimenti nella tenuta delle registrazioni. In proposito, ribadisce che l'adozione di un sistema di rilevazione economico-patrimoniale non si esaurisce nella riclassificazione di aggregati o macroaggregati o poste contabili, secondo categorie economiche, ma attiene, invece, alla differente imputazione e rilevazione dei fatti gestionali nei loro vari aspetti, secondo criteri sostanzialmente differenti rispetto alla contabilità pubblica.

In merito all'articolo 6 (Sistema integrato di scritturazione contabile), comma 1, considerato che la disposizione imporrebbe la contestuale rilevazione del fatto gestionale nei tre aspetti, andrebbe anzitutto meglio specificato il canone attraverso cui, a titolo esemplificativo, per la definizione del risultato economico dell'anno, andranno contabilizzati eventi che, pur avendo manifestato appieno nell'esercizio la loro dinamica finanziaria, non abbiano ancora espresso, invece, il loro impatto in termini economico-patrimoniali e viceversa. Un'ulteriore annotazione riguarda il prevedibile impatto che l'adozione di un sistema di rilevazione così articolato potrà avere sull'organizzazione e sui fabbisogni degli enti e delle amministrazioni interessati. In proposito, sebbene la relazione tecnica affermi che le norme in esame non recano di per sé alcun effetto d'impatto in termini di maggiori oneri, non si può non rilevare come l'avvio dell'armonizzazione contabile, così come si prefigurerebbe a seguito dell'approvazione dello schema in esame e della tassonomia di atti e procedure che da esso conseguirà, nonché di adempimenti che ivi si prevedono, non sembrerebbe privo di effetti, innanzitutto connessi alla necessità di provvedere a un tempestivo adeguamento degli stanziamenti sia alle spese di formazione che per l'adeguamento delle dotazioni informatiche per *hardware* e *software* delle amministrazioni. In proposito, andrebbero richiesti specifici chiarimenti al Governo, considerato quanto stabilito in tal senso all'articolo 19 della legge di contabilità.

Sull'articolo 7 (Piano dei conti e struttura dei documenti contabili), non ritiene di dover osservare alcunché purché, nell'ambito delle voci di bilancio, come stabilito al comma 2, risultino comunque agevolmente in-

dividuabili anche le informazioni circa le caratteristiche economiche della spesa ivi prevista, così come stabilito per il bilancio dello Stato (funzionamento, interventi, oneri comuni di parte corrente, investimenti etc.).

In merito all'articolo 8 (Definizione della transazione elementare e sua codificazione), appare chiaro che la perfetta simmetria ivi prevista tra codifica predisposta per il singolo evento gestionale e fattispecie considerata, se rappresenta, almeno in linea di principio, la corretta pianificazione degli accadimenti che possono contraddistinguere una data gestione, presuppone però la classificazione *ex ante* di tutti gli eventi gestionali in una serie di codici che identifichino gli aspetti contabilmente rilevanti di ciascun fatto gestionale. Tale presupposto al momento non appare assicurato.

In relazione poi al titolo III (Classificazione delle spese per missioni e programmi), in merito all'articolo 9 (Omogeneità della classificazione delle spese), premette che, tra i contenuti essenziali dell'analoga delega contenuta all'articolo 2, comma 2, lettera *c*) della legge 196, si fa riferimento proprio all' «adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite». In proposito, anche considerando l'avvenuta sperimentazione dell'avvio di tale impianto presso alcune amministrazioni centrali dello Stato, sarebbero utili indicazioni anche in merito a problematicità e difficoltà applicative che potrebbero sorgere nell'estensione del suddetto schema di classificazione anche alla platea degli altri enti istituzionali non territoriali diversi dalle amministrazioni statali.

In merito all'articolo 11 (Criteri per la specificazione e classificazione delle spese), posto che la classificazione per missioni e programmi, così come prevista dal medesimo articolo, è in tutto analoga a quella prevista dall'articolo 25, comma 2, della legge di contabilità per il bilancio dello Stato, rileva tuttavia come ivi si aggiunga la previsione dei macroaggregati quali articolazioni all'interno dei programmi, al fine di definirne meglio la natura economica delle componenti che ne definiscono il valore. Una specifica annotazione deve, infine, essere formulata in merito al comma 1, lettera *d*), laddove è stabilito l'obbligo di classificare le spese non rimodulabili e rimodulabili – analogamente a quanto stabilito per il bilancio dello Stato all'articolo 21, comma 5, della legge di contabilità – ivi precisandosi che devono applicarsi le disposizioni in materia di flessibilità di bilancio previste dall'Allegato I dello schema, al punto 21, laddove è espressamente stabilita la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti da circostanze imprevedibili e straordinarie che possono manifestarsi durante la gestione, modificando i valori approvati dagli organi di *governance* – ove non siano predisposti fondi di riserva *ad hoc* in bilancio – con la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ogni programma relative a capitoli in materia di spesa rimodulabile e con il bilancio di previsione anche tra programmi diversi nell'ambito di ciascuna missione. Tale passaggio incide, a ben vedere,

sulla stessa leggibilità «a specchio» tra il piano finanziario preventivo e le risultanze di consuntivo, con le conseguenti inevitabili alterazioni che ne conseguono anche in chiave economico-patrimoniale rispetto al *budget* iniziale, circostanza che renderebbe oltremodo difficoltosa la possibilità di riconciliarne i risultati rispetto agli obiettivi iniziali. Sul punto, appare opportuno l'acquisizione di chiarimenti da parte del Governo.

In merito all'articolo 13 (Società ed enti con bilancio civilistico), segnala la necessità di rendere omogenei e trasparenti le risultanze dei bilanci pur economici di tali enti, in coerenza con i criteri di classificazione adottati per i documenti degli enti in regime di contabilità pubblica, anche in ragione delle esigenze di comparazione e costruzione dei documenti di contabilità pubblica, oramai elaborati in termini di contabilità nazionale.

Sull'articolo 14 (Codifica dei provvedimenti di spesa), posto che il dispositivo in esame si limita alla determinazione delle codifiche gestionali, non vi sono osservazioni.

Quanto al titolo IV (Amministrazioni pubbliche in regime di contabilità civilistica), in merito all'articolo 15 (Destinatari e finalità) relativo all'armonizzazione dei conti degli enti che attualmente sono in regime contabile civilistico, è chiaro che i dati di bilancio di tali soggetti dovranno d'ora innanzi essere confrontabili con le previsioni dei flussi di contabilità nazionale, i quali si raccordano con il principio dell'*accrual*, per le componenti gestionali ordinarie o di funzionamento della spesa, e con il criterio della cassa per le componenti straordinarie della gestione, nonché per la spesa in conto capitale.

In relazione al titolo V (Sistema degli indicatori), sull'articolo 17 (Principi generali), occorre sottolineare che il tema degli indicatori di risultato, oltre ad essere espressamente previsto dalla legge delega n. 196 del 2009, all'articolo 1, comma 2, lettera *f*), per i profili in esame costituisce uno degli aspetti innovativi della nuova legge di contabilità anche per la riforma del bilancio dello Stato, oltre che per la nuova disciplina dei documenti di analisi, revisione e controllo della spesa pubblica e delle politiche pubbliche ivi stabilita. In proposito, rammenta che anche la riforma del pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009 prevede, nell'ambito della nuova disciplina della valutazione delle *performances* delle amministrazioni, la definizione di puntuali indicatori che ne misurino i risultati raggiunti. Sulla materia, appare opportuno un supplemento d'informazione che delinei il quadro metodologico di massima entro cui dovrà realizzarsi l'obbligo della previsione di indicatori di risultato anche per la disciplina contabile e di bilancio, con un chiarimento in merito alla specifica adattabilità di tale modello di misurazione in rapporto ai diversi comparti amministrativi che saranno contemplati dal decreto in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2729) Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore VACCARI (*LNP*), in sostituzione del relatore Massimo Garavaglia, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del Governo e verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva un parere non ostativo.

(1460, 1478, 1498, 1545, 1557 e 1990-A) Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore FLERES (*PdL*), in sostituzione del relatore Mazzaracchio, illustra gli ulteriori emendamenti e i relativi subemendamenti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'emendamento 10.300, occorre valutare se la possibilità di cooptare uno o due membri nei Comitati formati da nove componenti possa comportare effetti finanziari. In merito all'emendamento 25.300, è necessario accertare che non derivino ulteriori aggravii di spesa dalla possibilità di designare componenti supplenti nel Consiglio generale degli Italiani all'estero. Occorre, poi, acquisire conferma che l'emendamento 27.300, che soppriime l'obbligo di presentazione della relazione programmatica e della relazione consuntiva, non incida sugli obblighi connessi alla documentazione di bilancio. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e sui subemendamenti.

Il sottosegretario GENTILE fornisce chiarimenti al riguardo, assicurando, peraltro, che l'emendamento 27.300 non incide sugli obblighi relativi alla predisposizione della documentazione di bilancio, mentre non ha rilievi in relazione alle altre proposte segnalate.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione approva un parere non ostativo sugli ulteriori emendamenti e sui relativi subemendamenti presentati in Assemblea al disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 9,35.

528^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili (n. 359)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente AZZOLLINI dichiara aperta la discussione generale sul provvedimento in titolo.

Il senatore MORANDO (*PD*) si sofferma su uno studio commissionato dai senatori della Commissione agricoltura, riguardante lo stato delle risorse finanziarie impiegate dagli enti pubblici del settore agroalimentare, dal quale emerge come l'attività di tali enti ammonti ad una somma complessiva di circa 2,5 miliardi di euro.

Evidenzia come tale analisi offra uno spaccato significativo dell'entità e dell'importanza dell'intervento pubblico in economia, sottolineando, peraltro, la difficoltà insita nelle verifiche sulla correlazione tra le missioni istituzionali degli enti e i risultati ottenuti. Dalla suddetta considerazione emerge il ruolo strategico dell'atto del Governo n. 359, poiché, se non viene assicurata una lettura organica e coerente degli schemi di contabilità, in modo da consentire la comparabilità dei bilanci dei diversi enti, non sarà possibile ridisegnare e riqualificare l'intervento pubblico nell'economia.

Riacciandosi, poi, ai rilievi formulati dal Servizio del bilancio nella nota n. 47, suggerisce di inserire, tra le osservazioni del parere che la Commissione è chiamata a formulare, una considerazione sulla necessità di fornire un quadro dettagliato di tutte le amministrazioni pubbliche de-

stinatarie della disciplina contenuta nell'atto del Governo in esame, con la specificazione del regime di rilevazione contabile vigente, chiarendo se quest'ultimo sia riferibile all'area della disciplina di contabilità pubblica oppure all'area della disciplina della contabilità civilistica ovvero a quella cosiddetta «mista».

Propone, poi, che il parere rechi un'apposita osservazione volta ad integrare l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, inserendo, tra gli obiettivi del provvedimento, la possibilità di compiere un'agevole e rapida verifica sul rapporto tra le finalità statutarie degli enti coinvolti e i risultati conseguiti, unitamente alla possibilità di svolgere valutazioni comparate. Passando, poi, ad affrontare l'articolo 6 del provvedimento, evidenzia la necessità che vengano stanziati risorse adeguate ad attuare compiutamente il processo di armonizzazione contabile, il quale, in assenza di stanziamenti idonei, resterebbe meramente teorico ed eventuale.

Da ultimo, propone di inserire nel parere un'osservazione finalizzata a disapplicare, nel bilancio degli enti destinatari del provvedimento, la missione «fondi da ripartire», poiché quest'ultima risulterebbe difficilmente compatibile con la riorganizzazione del bilancio per missioni e programmi.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) rileva, in via preliminare, l'esigenza fondamentale di giungere ad una completa armonizzazione dei sistemi di bilancio e degli schemi contabili di tutti gli enti pubblici, in modo da poter fruire di un corretto sistema di raffronto tra i diversi dati.

Nell'ambito di tale processo, un presupposto essenziale consiste nell'allineamento delle modalità di registrazione dei fatti di gestione, utilizzando, al riguardo, un criterio univoco operante sia sul piano finanziario che su quello patrimoniale.

Unitamente a ciò, evidenzia, quale ulteriore requisito per il buon esito del processo di armonizzazione, la redazione di bilanci consolidati, come peraltro previsto, a livello di autonomie territoriali, dall'atto del Governo n. 339.

Infine, sottolineando la complessità ed il lungo respiro temporale necessario all'implementazione dell'intero processo di armonizzazione contabile, ricorda come il provvedimento in esame dovrà necessariamente essere seguito, nei prossimi anni, da decreti correttivi e integrativi.

Il senatore MERCATALI (*PD*) rileva che il provvedimento in titolo si inserisce in un processo di profonda rivisitazione del sistema contabile, che vede coinvolte le amministrazioni centrali, le autonomie territoriali, e i relativi enti e società compresi nel bilancio consolidato. Alla luce della suddetta considerazione, ritiene che la condizione indispensabile al buon esito di tale processo sia rappresentata dall'azione di una cabina di regia attiva a livello centrale e preposta alla necessaria attività programmatica.

Dopo aver osservato come il processo di armonizzazione contabile richieda anche un coordinamento a livello europeo, si associa alla conside-

razione formulata dal senatore Morando sulla necessità che vengano stanziati risorse adeguate alla concretizzazione di un processo di riforma così delicato.

Il senatore MORANDO (*PD*) osserva incidentalmente come lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie possa essere accompagnato dal coinvolgimento delle articolazioni della Ragioneria generale dello Stato preposta alla vigilanza sui diversi enti interessati.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente AZZOLLINI dichiara conclusa la discussione generale e sospende la seduta, al fine di predisporre una proposta di parere che tenga conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 18.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, illustra una proposta di parere favorevole, con osservazioni (allegata al resoconto della seduta odierna).

Il senatore MORANDO (*PD*), nell'esprimere apprezzamento per l'impianto generale della proposta di parere, ritiene necessario modificare l'osservazione relativa all'articolo, 6, in modo da rendere chiaro che, ferma restando l'individuazione di un'adeguata copertura finanziaria, il Governo dovrà anzitutto stanziare le risorse adeguate a garantire l'effettiva implementazione del processo di riforma.

Il presidente AZZOLLINI, reputando meritevole di accoglimento la proposta, corregge l'osservazione di cui all'articolo 6, nel senso suggerito dal senatore Morando, prevedendo, in particolare, che la copertura dovrà essere garantita dalla corrispondente riduzione di altre spese di funzionamento.

Il senatore VACCARI (*LNP*) chiede chiarimenti sul secondo degli impegni rivolti al Governo nella parte conclusiva della proposta di parere.

Il presidente AZZOLLINI fornisce i chiarimenti richiesti, apportando una parziale correzione alla formulazione del secondo impegno rivolto al Governo, in modo da renderne più evidente il significato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene messa in votazione la proposta di parere favorevole, con osservazioni, come riformulata e allegata al resoconto di seduta.

La Commissione approva all'unanimità.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione, già convocata per domani, giovedì 26 maggio 2011, alle ore 9, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 359

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, considerato che:

– lo schema di decreto reca norme per l'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, «legge di contabilità e finanza pubblica», laddove si prevede l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale;

– in tale cornice, ivi si prevede per gli enti ed amministrazioni pubbliche non territoriali l'adozione di un sistema di contabilità finanziaria affiancato, ai fini conoscitivi, da un sistema di contabilità economico-patrimoniale, ivi stabilendosi i criteri per la specificazione e la classificazione delle spese e delle entrate e le specifiche modalità di tenuta delle registrazioni;

– il titolo II reca norme specifiche in materia di piano dei conti integrato per le Amministrazioni/enti ivi considerati, mentre il titolo III si sofferma sui principi e criteri di classificazione delle spese iscritte in bilancio, per missioni e programmi;

– il titolo IV è specificamente dedicato alle Amministrazioni che già operano in regime di contabilità civilistica, mentre il titolo V si sofferma sulla specifica costruzione degli indicatori di bilancio per valutare e misurare le *performances* conseguite dalle Amministrazioni coinvolte nella armonizzazione in parola;

– esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– quanto all'articolo 1 (Definizioni), valuti il Governo l'eventuale adozione di modelli di armonizzazione differenziati, che considerino anche la natura giuridica delle amministrazioni contemplate dallo schema in esame e le connesse specificità applicative per il nuovo modello contabile integrato;

– in merito all'articolo 2, valuti il Governo l'opportunità dell'adozione di una articolata gamma di passaggi e procedure contabili differenziati nella classificazione dei dati contabili, che tenga però anche conto delle specificità dei comparti degli enti/amministrazioni coinvolti;

– circa il titolo II, in relazione alla previsione di cui all'articolo 3, circa la lettera *a*), valuti il Governo l'opportunità di provvedere alla elaborazione di un disciplinare per le operazioni di revisione contabile e per la comunicazione ed illustrazione dei dati gestionali alla pubblica opinione da parte delle amministrazioni oggetto dello schema in esame, pre-

vedendo, a tal fine, che sia la relazione sulla gestione che la nota integrativa al bilancio debbano essere obbligatoriamente corredati da una sezione con l'esposizione dei prevedibili rischi, solo potenziali o già in atto per l'equilibrio economico-patrimoniale futuro degli enti e i riflessi che ne conseguono rispetto alla rappresentazione contabile esposta in bilancio con l'indicazione delle eventuali ipotizzabili ripercussioni per la finanza pubblica; per quanto riguarda in particolare la coesistenza di rilevazioni basate sulla contabilità finanziaria e su quella economica, va chiarito già nel decreto la finalità della normativa, definendo se il «risultato» di gestione vada colto con l'uno o con l'altro sistema contabile;

– sull'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità di sottoporre al vaglio delle Commissioni parlamentari anche gli schemi di decreto regolamentare recanti i contenuti tecnici della armonizzazione contabile che saranno successivamente emanati;

– circa l'articolo 5, valuti il Governo l'eventuale affidamento al Ministero dell'economia e delle finanze –Dipartimento della R.G.S. – dell'incarico di elaborare un dettagliato vademecum al fine di fornire una illustrazione delle avvertenze circa la corretta e prudente interpretazione dei dati contabili e di bilancio, soprattutto delle elaborazioni in chiave economico-patrimoniale, oltre ai canoni da seguire per una giusta interpretazione dei risultati contabili che scaturiscono da tale sistema integrato;

– in merito all'articolo 6, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un avvio solo graduale del processo di armonizzazione contabile in esame, al fine di renderlo compatibile con l'effettiva disponibilità e adeguatezza delle risorse umane e materiali degli enti/amministrazioni, proprio tenendo conto della rilevanza e del valore strategico dello schema di decreto in questione: si può esprimere al riguardo un invito al Governo per un raccordo più stretto tra strutture ministeriali di controllo ed enti controllati sotto l'aspetto precipuo degli eventuali maggiori costi di funzionamento derivanti dall'attuazione della normativa;

– in merito all'articolo 8, valuti il Governo l'opportunità di prevedere la trasmissione alle Commissioni parlamentari, per il relativo parere, anche degli schemi di decreto regolamentare che dovranno determinare il dettaglio dei codici in questione;

– sull'articolo 9, valuti il Governo anche l'eventuale adozione di specifiche «Linee guida» per gli enti e le amministrazioni coinvolte nell'armonizzazione per gli aspetti in esame, laddove si vanno considerate le specificità applicative in relazione ai singoli comparti di riferimento e le procedure più corrette per implementarne l'efficace attivazione;

– in merito all'articolo 11, valuti il Governo l'opportuna previsione di specifici contenuti obbligatori nell'ambito della nota integrativa al bilancio d'esercizio e nella relazione sulla gestione, prevedendo l'obbligo di dedicare uno specifico paragrafo al raccordo delle risultanze di consuntivo con quelle desumibili dai bilanci di previsione degli enti/amministrazioni con l'esposizione delle variazioni intervenute nell'anno rispetto al piano preventivo;

– quanto all'articolo 15, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito delle «Linee Guida» per la costruzione del sistema integrato di contabilità finanziaria ed economico patrimoniale, l'obbligo della descrizione analitica dei passaggi necessari alla traduzione dei dati di contabilità economico patrimoniale in dati di contabilità nazionale, e viceversa;

– circa l'articolo 17, valuti il Governo la previsione di uno specifico protocollo recante l'illustrazione, distintamente per comparti e settori di riferimento, dei criteri per la costruzione degli indicatori – a fronte delle indicazioni metodologiche, sia pure di massima, già elaborate dalla CIVIT per l'attuazione del decreto legislativo n. 150/2009 – nonché dell'obbligo di prevederne l'invio, preventivamente all'emanazione, alle Commissioni parlamentari per il relativo parere,

impegna da ultimo il Governo a:

1) dare pubblicità all'elenco completo degli enti cui si applica il presente schema di decreto, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della contabilità attualmente seguita;

2) sottolineare con forza l'impossibilità di missioni generiche, che violano ogni concetto di *input* nonché la nozione stessa della missione, volta, insieme a quella di programma, a dar conto del raffronto tra costi e finalità dell'azione pubblica.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 359

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, considerato che:

– lo schema di decreto reca norme per l'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, «legge di contabilità e finanza pubblica», laddove si prevede l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale;

– in tale cornice, ivi si prevede per gli enti ed amministrazioni pubbliche non territoriali l'adozione di un sistema di contabilità finanziaria affiancato, ai fini conoscitivi, da un sistema di contabilità economico-patrimoniale, ivi stabilendosi i criteri per la specificazione e la classificazione delle spese e delle entrate e le specifiche modalità di tenuta delle registrazioni;

– il titolo II reca norme specifiche in materia di piano dei conti integrato per le Amministrazioni/enti ivi considerati, mentre il titolo II si sofferma sui principi e criteri di classificazione delle spese iscritte in bilancio, per missioni e programmi;

– il titolo IV è specificamente dedicato alle Amministrazioni che già operano in regime di contabilità civilistica, mentre il titolo V si sofferma sulla specifica costruzione degli indicatori di bilancio per valutare e misurare le *performances* conseguite dalle Amministrazioni coinvolte nella armonizzazione in parola;

– esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– quanto all'articolo 1 (Definizioni), valuti il Governo l'eventuale adozione di modelli di armonizzazione differenziati, che considerino anche la natura giuridica delle amministrazioni contemplate dallo schema in esame e le connesse specificità applicative per il nuovo modello contabile integrato;

– in merito all'articolo 2, valuti il Governo l'opportunità dell'adozione di una articolata gamma di passaggi e procedure contabili differenziati nella classificazione dei dati contabili, che tenga però anche conto delle specificità dei comparti degli enti/amministrazioni coinvolti;

– circa il titolo II, in relazione alla previsione di cui all'articolo 3, circa la lettera *a*), valuti il Governo l'opportunità di provvedere alla elaborazione di un disciplinare per le operazioni di revisione contabile e per la comunicazione ed illustrazione dei dati gestionali alla pubblica opinione da parte delle amministrazioni oggetto dello schema in esame, pre-

vedendo, a tal fine, che sia la relazione sulla gestione che la nota integrativa al bilancio debbano essere obbligatoriamente corredati da una sezione con l'esposizione dei prevedibili rischi, solo potenziali o già in atto per l'equilibrio economico-patrimoniale futuro degli enti e i riflessi che ne conseguono rispetto alla rappresentazione contabile esposta in bilancio con l'indicazione delle eventuali ipotizzabili ripercussioni per la finanza pubblica; per quanto riguarda in particolare la coesistenza di rilevazioni basate sulla contabilità finanziaria e su quella economica, va chiarito già nel decreto la finalità della normativa, definendo se il «risultato» di gestione vada colto con l'uno o con l'altro sistema contabile;

– sull'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità di sottoporre al vaglio delle Commissioni parlamentari anche gli schemi di decreto regolamentare recanti i contenuti tecnici della armonizzazione contabile che saranno successivamente emanati;

– circa l'articolo 5, valuti il Governo l'eventuale affidamento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della R.G.S. – dell'incarico di elaborare un dettagliato vademecum al fine di fornire una illustrazione delle avvertenze circa la corretta e prudente interpretazione dei dati contabili e di bilancio, soprattutto delle elaborazioni in chiave economico-patrimoniale, oltre ai canoni da seguire per una giusta interpretazione dei risultati contabili che scaturiscono da tale sistema integrato;

– in merito all'articolo 6, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, mediante la riduzione di altre spese di funzionamento, il reperimento delle risorse occorrenti per l'effettiva attuazione della normativa, proprio tenendo conto della rilevanza e del valore strategico dello schema di decreto in questione: si può esprimere, al riguardo, un invito al Governo per un raccordo più stretto tra strutture ministeriali di controllo ed enti controllati sotto l'aspetto precipuo degli eventuali maggiori costi di funzionamento derivanti dall'attuazione della normativa;

– in merito all'articolo 8, valuti il Governo l'opportunità di prevedere la trasmissione alle Commissioni parlamentari, per il relativo parere, anche degli schemi di decreto regolamentare che dovranno determinare il dettaglio dei codici in questione;

– sull'articolo 9, valuti il Governo anche l'eventuale adozione di specifiche «Linee guida» per gli enti e le amministrazioni coinvolte nell'armonizzazione per gli aspetti in esame, laddove si vanno considerate le specificità applicative in relazione ai singoli comparti di riferimento e le procedure più corrette per implementarne l'efficace attivazione;

– in merito all'articolo 11, valuti il Governo l'opportuna previsione di specifici contenuti obbligatori nell'ambito della nota integrativa al bilancio d'esercizio e nella relazione sulla gestione, prevedendo l'obbligo di dedicare uno specifico paragrafo al raccordo delle risultanze di consuntivo con quelle desumibili dai bilanci di previsione degli enti/amministrazioni con l'esposizione delle variazioni intervenute nell'anno rispetto al piano preventivo;

– quanto all'articolo 15, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito delle «Linee Guida» per la costruzione del sistema inte-

grato di contabilità finanziaria ed economico patrimoniale, l'obbligo della descrizione analitica dei passaggi necessari alla traduzione dei dati di contabilità economico patrimoniale in dati di contabilità nazionale, e viceversa;

– circa l'articolo 17, valuti il Governo la previsione di uno specifico protocollo recante l'illustrazione, distintamente per comparti e settori di riferimento, dei criteri per la costruzione degli indicatori – a fronte delle indicazioni metodologiche, sia pure di massima, già elaborate dalla CIVIT per l'attuazione del decreto legislativo n. 150/2009 – nonché dell'obbligo di prevederne l'invio, preventivamente all'emanazione, alle Commissioni parlamentari per il relativo parere,

impegna da ultimo il Governo a:

1) dare pubblicità all'elenco completo degli enti cui si applica il presente schema di decreto, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della contabilità attualmente seguita;

2) ad evitare la previsione di missioni generiche, che violano ogni concetto di *input* nonché la nozione stessa della missione, volta, insieme a quella di programma, a dar conto del raffronto tra costi e finalità dell'azione pubblica.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 25 maggio 2011

261^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

La seduta inizia alle ore 17,05.

SULLE AUDIZIONI INFORMALI SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2011) 121 DEFINITIVO

Il presidente BALDASSARRI comunica che l'Ufficio di Presidenza, riunitosi dalle ore 14,45 alle ore 17, ha proceduto alle audizioni dei professori Guglielmo Maisto, Giuseppe Galla e Stefania Gianoncelli, in qualità di esperti, nonché del dottor Arturo Betunio, in rappresentanza dell'Agenzia delle entrate, sui contenuti dell'atto comunitario COM (2011) 121 definitivo (proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società).

Avverte quindi che i documenti acquisiti nel corso delle predette audizioni saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(413) COSTA. – *Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia*

(465) GIOVANARDI. – *Disposizione in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002*

(508) BARBOLINI ed altri. – *Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un nuovo testo unificato)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 maggio 2010.

Il relatore MURA (*LNP*) presenta e illustra una nuova proposta di testo unificato dei disegni di legge in titolo, pubblicata in allegato al presente resoconto, e che rappresenta un ulteriore affinamento della precedente proposta di testo unificato adottata dalla Commissione nella seduta del 19 maggio 2010, e in relazione alla quale erano stati già acquisiti i pareri delle Commissioni consultate. Ricorda tuttavia in particolare che si era rimasti in attesa del parere della Commissione bilancio, non ancora espresso. Pertanto, la decisione di proporre un nuovo testo unificato discende dall'esigenza di riprendere e, auspicabilmente, concludere l'*iter* dei disegni di legge.

Dà quindi conto delle modifiche contenute nel nuovo testo unificato rispetto alla proposta dell'anno scorso e che riguardano esclusivamente profili di competenza della Commissione bilancio. All'articolo 4, comma 7, l'attività della Commissione paritetica è ridotta ad un anno al fine di accelerare l'*iter* delle pratiche da esaminare; al comma 11 dello stesso articolo è stato specificato che i componenti la Commissione parteciperanno ai lavori a titolo gratuito e quindi senza oneri per lo Stato; al comma 1 dell'articolo 5, il termine di presentazione delle domande è stato ridotto a 60 giorni dall'entrata in vigore della legge; al comma 8 dello stesso articolo sono stati determinati il termine di escussione della garanzia ed i soggetti titolati al procedimento. L'articolo 6 è stato infine modificato tenendo conto di un fattore importante e cioè che gli oneri derivanti dal provvedimento si determineranno dopo cinque anni dall'avvenuta concessione della garanzia e solo nel caso che essa venga escussa per il mancato pagamento del credito. La norma ricalca quanto disposto con l'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010, che si rifà a sua volta all'articolo 2, comma 2 della legge n. 67 del 2010. Sottolinea infatti che il meccanismo di copertura deve tener conto della natura eventuale degli oneri che potrebbero derivare dal disegno di legge.

Successivamente evidenzia che il provvedimento mantiene inalterata la sua importanza, indipendentemente dai diversi possibili esiti della crisi libica. Infatti, attraverso l'analisi della documentazione creditoria svolta dalla Commissione paritetica, le amministrazioni competenti sarebbero messe in condizione di conoscere l'entità precisa di ciascun credito sulla base di un accertamento più rigoroso e attendibile di quanto avvenuto sinora. In secondo luogo, la procedura prevista permetterebbe di dare un equo riconoscimento ai diritti delle imprese interessate, anche nel rispetto dei parametri previsti dall'articolo 35 della Costituzione, secondo il quale è dovere dello Stato tutelare, difendere e garantire il lavoro italiano all'estero.

Alla luce della crisi libica, riterrebbe auspicabile quanto già deciso in passato dalla Francia e dalla Germania nei confronti dell'Iran col congelamento degli investimenti libici in Italia.

Conclude la propria esposizione, auspicando una sollecita approvazione del provvedimento, al fine di porre termine ad un'ingiustizia che si protrae da decenni nei confronti delle imprese italiane che hanno operato in Libia.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) manifesta apprezzamento per l'ulteriore proposta di sintesi del relatore Mura ed esprime piena condivisione sia per il contenuto del nuovo testo unificato che per l'obiettivo, da tutti ritenuto non più differibile, di trovare una soluzione all'annosa questione dei crediti vantati da imprenditori italiani verso la Libia. Nell'auspicare la rapida conclusione dell'*iter*, sottolinea che, in caso diverso, occorrerà riflettere sulle responsabilità di una tale eventualità.

La Commissione delibera quindi di adottare come base per il seguito dell'esame in sede referente il nuovo testo unificato predisposto dal relatore, al quale riferire eventuali emendamenti.

Il presidente BALDASSARRI, considerato che le modifiche contenute nel nuovo testo unificato afferiscono unicamente ad ambiti di competenza della Commissione bilancio, precisa che i pareri già espressi dalle altre Commissioni consultate (e riferiti al testo unificato adottato dalla Commissione l'anno scorso) devono intendersi ora riferiti anche al nuovo testo e possono quindi essere considerati come già acquisiti per il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 (n. COM (2011) 135 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il senatore FANTETTI (*PdL*) riferisce alla Commissione sull'atto comunitario in titolo, che modifica il regolamento (CE) n. 1073 del 1999 al fine di migliorare l'efficienza operativa e la *governance* dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), mirando, altresì, a promuovere una maggiore efficienza delle indagini e una più stretta cooperazione con gli Stati membri. L'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) è stato istituito dalla Commissione europea con decisione n. 352 del 28 aprile 1999, cui hanno fatto seguito il regolamento n. 1073 del 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento n. 1074 del 1999 del Consiglio, che forniscono all'ufficio gli elementi in base ai quali operare. L'obiettivo perseguito è quello di contrastare le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea e dei suoi cittadini, nella considerazione che l'evasione dei dazi e delle imposte o l'utilizzazione impropria di sussidi costituiscono un danno per il contribuente europeo.

Dopo aver rinviato al testo scritto della propria relazione per un'esposizione più dettagliata dei contenuti normativi dello schema di regola-

mento, fa presente che esso introduce una disciplina puntuale e particolareggiata, superando la normativa previgente che, al contrario, aveva un carattere piuttosto generico. Pur condividendo l'obiettivo di riscrivere alcune disposizioni con un maggior grado di precisione – anche in vista di una maggiore tutela dei soggetti interessati dalle indagini dell'OLAF – giudica opportuno depurare il testo da elementi di eccessivo dettaglio, anche per eliminare le rigidità indotte dal rango normativo delle disposizioni introdotte. Lo stesso approccio può essere adottato nella materia specifica dei diritti degli indagati: è sicuramente condivisibile un orientamento garantista e di tutela, ma occorre tenere conto che alcuni obblighi informativi in capo all'OLAF non sembrano esattamente coerenti con tale tutela, ma anzi accrescono gli oneri burocratici a carico della stessa amministrazione.

Ritiene doveroso sottolineare che nello specifico settore del contrasto alle frodi l'Italia ha approntato norme e procedure che si collocano all'avanguardia e che sul piano della collaborazione tra enti statali e comunitari si registra un pieno coordinamento. Viceversa, a livello dei singoli Stati membri e dell'OLAF appare opportuno riflettere su come superare alcune distonie e sfasature nella collaborazione con l'organismo comunitario. In termini propositivi sollecita un ampliamento dell'attività dell'OLAF sul fronte della contraffazione dei marchi e della lotta al commercio illegale: si tratta di una questione di primario interesse per l'Italia che potrebbe certamente giovare dell'esperienza investigativa e di contrasto maturata dall'OLAF. Tale indicazione, al di là delle specifiche competenze di altri settori delle autorità comunitarie competenti, assume maggiore rilievo proprio nel contesto dell'ampliamento dei commerci internazionali e dell'attivismo di imprese e società operanti nel Sud Est asiatico e in Cina. Infatti appare indubbio che una azione di contrasto dell'immissione nel mercato interno dell'Unione di prodotti contraffatti risponde anche un principio di tutela degli interessi finanziari dell'Unione stessa, dovendo considerarsi collegate tali pratiche a fenomeni di evasione fiscale e commerci illegali *tout court*.

Conclude la propria esposizione sottolineando l'opportunità che la risoluzione affronti le tematiche proposte e si dichiara sin d'ora disponibile ad accogliere ulteriori indicazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BALDASSARRI comunica che, alla luce del corrente calendario dei lavori dell'Assemblea, la Commissione tornerà a riunirsi la prossima settimana nella sola giornata di mercoledì 1° giugno e che ritiene opportuno rinviare a tale data anche la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione

dei lavori, prevista per la giornata odierna, e che non ha potuto aver luogo a causa del protrarsi delle audizioni informali nell'ambito dell'esame dell'atto comunitario COM (2011) 121 definitivo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,20.

**NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 413,
465, 508**

NT2

Il Relatore

**Disposizioni in materia di garanzia dello Stato sui crediti vantati da
cittadini, enti e società italiani per beni forniti, lavori effettuati e
servizi prestati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002**

Art. 1.

(Garanzia sovrana dello Stato)

1. Lo Stato italiano, a tutela del lavoro italiano e a salvaguardia della situazione economica e finanziaria dei propri connazionali creditori della Libia, rendendosi garante del pagamento da parte del Governo libico dei diritti acquisiti dagli stessi, concede una garanzia sovrana nel limite massimo di 450 milioni di euro e per la durata di cinque anni, finalizzato allo smobilizzo dei crediti insoluti non assicurati, accertati e quantificati secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

(Beneficiari)

1. Ai benefici della presente legge accedono le persone fisiche e giuridiche italiane per la perdita di beni, diritti e interessi di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in parte o in solido, per la fornitura di beni, servizi o lavori eseguiti in Libia a favore di ditte private, enti ed istituzioni governative libiche dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 e perduti a seguito di confische, sequestri e altri provvedimenti limitativi o impeditivi adottati dalle autorità libiche. Da tale beneficio sono esclusi coloro facenti parte della comunità italiana in quel Paese che già hanno usufruito di indennizzi da parte dello Stato italiano

2. Ai benefici di cui al comma 1 accedono anche le società estere, esclusivamente per la percentuale di quote o azioni possedute da cittadini italiani.

3. Sono escluse dai benefici di cui al comma 1 tutte quelle aziende che per ragioni proprie o di politica aziendale hanno concordato con le autorità libiche i propri crediti.

Art. 3.

(Accertamento dei crediti)

1. Una commissione paritetica, costituita e disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, provvede all'accertamento e alla quantificazione dei crediti sulla base della documentazione già esistente presso il Ministero degli affari esteri ed eventualmente integrata a cura del creditore istante.

2. I crediti originari, anche se espressi in altre valute, sono riportati alla lira italiana al tasso di cambio indicato dai bollettino ufficiale dell'Ufficio italiano dei cambi alla data di insorgenza del credito e da questa convertiti in euro.

3. La quantificazione dei crediti deve includere la rivalutazione monetaria sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché gli interessi legali previsti in sentenze e lodi arbitrali internazionali, oppure, in mancanza di essi, vigenti in Italia. La rivalutazione monetaria e gli interessi legali sono calcolati alla data di insorgenza del credito sino a quella dell'accertamento di cui al comma 1.

Art. 4.

(Commissione paritetica)

1. La Commissione paritetica, di cui all'articolo 3, comma 1, è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le associazioni di categoria o assistenza specifica alle imprese maggiormente rappresentative. In sede di prima convocazione partecipano all'intesa la Confindustria, l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e l'Associazione italiana per i rapporti italo-libici (AIRIL).

2. La Commissione è composta da:

a) un magistrato della Corte di cassazione con funzione di presidente di sezione o equiparato, in servizio o a riposo, che presiede la Commissione, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con le associazioni di cui al comma 1;

b) un dirigente del Ministero delle economia e delle finanze designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

c) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

d) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato designato dall'Avvocato generale dello Stato;

e) tre rappresentanti designati, singolarmente, dalle associazioni di cui al comma 1.

3. I rappresentanti delle associazioni possono farsi assistere nelle riunioni della Commissione da consulenti tecnici di propria fiducia nel numero massimo di due per ciascuna associazione. I consulenti partecipano ai lavori senza diritto di voto.

4. Per ciascun componente effettivo della Commissione è designato, con le stesse modalità, un supplente che partecipa alle riunioni in caso di assenza o impedimento del componente effettivo, con i medesimi diritti di quest'ultimo.

5. I componenti della Commissione restano in carica per tutta la durata della Commissione medesima. Per le funzioni di segretario la Commissione si avvale di funzionari del Ministero delle economia e delle finanze.

6. Il presidente della Commissione coordina i lavori stabilendo il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno e nominando i relatori per ciascuna pratica.

7. I lavori della Commissione devono terminare entro un anno dall'insediamento.

8. La Commissione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

9. Il verbale delle sedute della Commissione è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

10. Le deliberazioni della Commissione hanno valore vincolante e sono comunicate agli interessati entro sette giorni dalla loro adozione.

11. La partecipazione alla Commissione è svolta a titolo gratuito.

Art. 5.

(Procedure e presentazione delle domande)

1. I soggetti che intendono accedere ai benefici di cui alla presente legge possono presentare domanda al Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, indicando da quale associazione, tra quelle previste dall'articolo 4, intendono essere rappresentati. Eventuali documenti integrativi attestanti l'insorgenza del credito dovranno essere allegati alla domanda.

2. La commissione paritetica di cui all'articolo 4, esaminate le domande pervenute nei termini, richiede al Ministero degli affari esteri la documentazione in suo possesso, da trasmettere entro trenta giorni.

3. Il presidente della Commissione paritetica decide la ricognizione dei crediti secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute.

4. Il presidente della Commissione paritetica, su richiesta di un componente della Commissione stessa, può disporre l'audizione del titolare del credito.

5. Il presidente della Commissione paritetica trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di svolgimento di ciascuna seduta della Commissione medesima, i verbali delle sedute stesse, dai quali risultano gli accertamenti e le quantificazioni di ciascun credito.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 5, rilascia al titolare del credito la garanzia sovrana dello Stato di cui all'articolo 1, per l'importo ad esso riconosciuto dalla Commissione.

7. La garanzia sovrana decade automaticamente nel caso che il credito vantato da ciascuna impresa sia stato pagato integralmente durante i cinque anni.

8. L'escussione della garanzia potrà avvenire solo dopo cinque anni dalla data di emissione della stessa, a semplice richiesta da parte del titolare di tale diritto o dal rappresentante legale di istituto finanziario o bancario al quale la garanzia stessa fosse stata ceduta.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1. Agli eventuali oneri si provvede con le medesime modalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, convertito dalla legge 22 giugno 2010, n. 99. La predetta garanzia dello Stato sarà elencata, unitamente alle altre per le quali non è previsto il prelevamento dal fondo di riserva di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze distinto da quello già previsto dall'articolo 31 della medesima legge.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 25 maggio 2011

302^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Claudio Gentili, direttore per l'education – area politiche industriali, economia della conoscenza, Europa e internazionalizzazione di Confindustria e la dottoressa Chiara Papaduli della direzione rapporti istituzionali.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e del segnale audio per l'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti connessi all'eventuale abolizione del valore legale del diploma di laurea: audizione di Confindustria

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 18 maggio scorso.

Il dottor Claudio GENTILI, direttore per l'education - area politiche industriali, economia della conoscenza, Europa e internazionalizzazione di Confindustria, premette anzitutto che, a fronte di un tema così complesso, occorre un adeguato approfondimento. Nel depositare un documento

scritto che offre alcune risposte ai quesiti posti preliminarmente all'audizione, osserva che nell'intenzione del Legislatore il valore legale è stato concepito come un marchio di qualità *ex ante* concesso dallo Stato.

Si sofferma indi su due aspetti della questione, l'istituzione di nuove scuole e università e il rapporto tra la formazione e l'accesso alla professione, sottolineando che, a giudizio di Confindustria, sarebbe più corretto parlare di sostituzione del valore legale con rigorosi strumenti di certificazione e accreditamento, piuttosto che di mera abolizione, come del resto ha evidenziato la cosiddetta «Commissione Martinotti» nel 1997.

Argomenta poi che il valore legale ha un significato nella misura in cui intende fornire determinate garanzie, anche se può tradursi in un vincolo che riduce la concorrenza e non favorisce il merito. Rileva peraltro che esso riveste un ruolo più pregnante per le pubbliche amministrazioni rispetto alle industrie private.

Pone altresì l'accento sulle possibili distorsioni del sistema attuale, basate prevalentemente sulla grave carenza di professionalità tecniche e scientifiche nell'amministrazione e sul fatto che il valore legale non riesce a garantire una misurazione della qualità *ex post*. Reputa dunque essenziale che il Legislatore attenui quelle caratteristiche suscettibili di provocare disfunzioni, anche nell'ottica di incrementare l'attrattività dei titoli di studio italiani per gli stranieri, raggiungendo un equilibrio con ciò che il valore legale ha comunque il merito di proteggere.

Afferma inoltre che l'argomento non è decisivo per la trasformazione del sistema universitario, considerato che le priorità sono anzitutto la valutazione e la *governance*. Rileva indi criticamente l'esistenza in Italia di una sorta di strabismo formativo fra le imprese che non hanno personale tecnico e i giovani che non riescono a trovare lavoro; in proposito cita ad esempio l'esperienza dei diplomi universitari i quali, pur avendo avuto una impennata nelle iscrizioni, sono stati abbandonati per l'avvio del «3+2». Quest'ultimo ha avuto peraltro a suo giudizio conseguenze inaspettate soprattutto poiché non ha ridotto l'abbandono degli studi e non ha favorito l'anticipazione dell'ingresso nel mercato del lavoro. Il modello del «3+2» non esaurisce del resto le soluzioni proposte nell'ambito del processo di Bologna, trattandosi invece di una rigidità tipicamente italiana, fonte di disconomie nelle università. Invita perciò a lavorare maggiormente sugli incentivi senza limitarsi ad introdurre vincoli.

Ribadisce conclusivamente che il valore legale non interferisce con la possibilità delle aziende private di scegliere i propri collaboratori, mentre influenza la pubblica amministrazione e le professioni regolamentate, incidendo sulla concorrenza e sulla qualità dell'offerta formativa.

Seguono quesiti posti dai senatori.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) dichiara di essere in sintonia con le considerazioni del dottor Gentili, precisando che la legge n. 240 del 2010 di riforma dell'università richiede ora di essere attuata, specialmente per quanto riguarda la valutazione. Dopo aver a sua volta riconosciuto come

il valore legale abbia finito per non garantire la qualità della conoscenza, come del resto accade per gli albi professionali, rimarca l'importanza dell'accREDITAMENTO delle università e dei titoli di studio – tema che a suo avviso investe anche la scuola – in stretta connessione con la piena funzionalità dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Nell'evidenziare come gli atenei abbiano avuto un incremento negativo delle baronie dovuto anche all'introduzione del «3+2», tiene a precisare che la discussione sul valore legale dei diplomi ha lo scopo di dare una scossa al sistema. Si interroga poi sulle modalità per accrescere la qualità soprattutto nella pubblica amministrazione intervenendo prioritariamente sul capitale umano. Comprendendo peraltro le resistenze di alcuni ordini professionali, domanda conclusivamente se, ad opinione di Confindustria, l'ANVUR può rappresentare la risposta per incentivare effettivamente i cambiamenti nel sistema attraverso la valutazione *ex post*.

Il senatore RUSCONI (PD) esprime particolare apprezzamento per l'intervento del dottor Gentili, ribadendo tuttavia le critiche che il suo Gruppo ha mosso nei confronti dell'indagine conoscitiva, tenuto conto che non c'è una proposta legislativa rispetto a cui confrontarsi.

Tiene comunque a precisare che il suo schieramento non ha una posizione preconcepita a difesa dello *status quo* ma intende approfondire il tema della qualità dell'università italiana. Riferendosi alle affermazioni del senatore Ascutti circa il rilievo che l'argomento riveste anche per la scuola, coglie l'occasione per ricordare come sia stato necessario revisionare le modalità di svolgimento dell'esame di Stato della scuola secondaria proprio per arginare derive negative, quali l'aumento dei privatisti e dei cosiddetti diplomifici.

Il problema principale resta pertanto a suo giudizio quello del valore reale del titolo di studio, fortemente correlato alla valutazione. Il suo Gruppo avrebbe quindi auspicato un rinvio dell'indagine conoscitiva al fine di monitorare preventivamente l'attuazione della riforma universitaria sulla base delle risorse disponibili, tanto più che per la scuola non c'è stato alcun intervento selettivo ma solo tagli lineari.

Conclude sottolineando che il tema è secondario rispetto a quello dell'efficienza dell'università che dipende in prevalenza dalla valutazione, a seguito della quale può essere riscontrato il valore reale di ciascun titolo.

La senatrice SOLIANI (PD) concorda con l'approccio delineato dal dottor Gentili, che non è affatto ideologico ma si propone una visione realistica del sistema, sulla base di un nucleo di valori di interesse nazionale, quali verifica dei risultati, qualità e merito. Ritiene tuttavia che il cambiamento possa essere incentivato anche con gli strumenti esistenti; in proposito chiede se siano state già avviate esperienze significative nel rapporto tra università e imprese in grado di dimostrare la piena corrispondenza tra valore reale e legale dei titoli di studio. Reputa infatti che l'abolizione del valore legale non possa essere anteriore ad una maturazione del sistema e

al conseguimento di determinati risultati, raggiungibili mediante incentivi di natura diversa.

Il presidente POSSA (*PdL*) osserva che la garanzia di qualità è un'istanza assai diffusa nella società moderna. Giudica pertanto essenziale che l'università sviluppi un sistema di valutazione al proprio interno per offrire quelle certezze di qualità della didattica e della ricerca, tenuto conto dell'ampiezza dell'offerta formativa. Risulta dunque necessaria l'attività dell'ANVUR che deve evidentemente essere svolta in maniera tempestiva, anche se essa non si sovrappone totalmente con i meccanismi di accreditamento chiamati a sostituire eventualmente il valore legale. Afferma infatti che questi ultimi consentono un ulteriore passo avanti soprattutto se riferiti ai corsi di laurea.

Si rivolge indi al dottor Gentili per conoscere l'opinione di Confindustria sui sistemi di accreditamento, considerata la scarsità di esperienza in Italia, soprattutto dal punto di vista del loro oggetto e delle modalità di strutturazione, ad esempio su base nazionale.

Ai quesiti posti risponde il dottor GENTILI, il quale rimarca che un elemento saliente della questione concerne l'obbligatorietà dell'autorizzazione statale per istituire organismi abilitati a rilasciare titoli di studio. Occorre perciò a suo avviso separare i diversi piani, tra chi autorizza le istituzioni formative e l'accesso alle professioni, da un lato, e chi certifica il valore dei diplomi dall'altro, proprio nell'ottica di evitare le predette distorsioni.

Riallacciandosi alla memoria scritta, precisa che il valore legale dovrebbe essere sostituito da un meccanismo di accreditamento capace di garantire i contenuti dei titoli, imperniato su una o più agenzie indipendenti che verifichino i cosiddetti requisiti minimi dei corsi di studio. Coglie quindi l'occasione per menzionare un'esperienza recente voluta da Confindustria per quanto riguarda la nascita di un organismo di accreditamento dei corsi di laurea in ingegneria denominato EUR-ACE, al quale partecipano tutti coloro che hanno interesse ad assumere laureati in ingegneria. Si tratta quindi di un positivo esperimento finalizzato a garantire il rispetto dei requisiti essenziali e il miglioramento continuo degli *standard* qualitativi dell'educazione superiore. Rileva tuttavia che gli ostacoli più forti provengono da coloro i quali difendono gli interessi delle corporazioni che in Italia restano molto forti.

Reputa altresì necessario modificare il rapporto tra mezzi e fini, introducendo una cultura diversa che faccia leva sul merito e sulla promozione; ad esempio il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrebbe puntare ad incrementare le dotazioni delle tre agenzie di riferimento, l'ANVUR, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

Auspica inoltre che nella fase di redazione degli statuti, gli atenei abbiano il coraggio di inserire un numero consistente di *stakeholder* esterni i

quali non rappresentano a suo giudizio una minaccia, ma si configurano quali consiglieri indipendenti in grado di offrire un contributo essenziale. In conclusione, pur concordando sull'esigenza di evitare sprechi, ritiene che tali innovazioni siano impossibili senza risorse idonee; occorre infatti investire nella ricerca e soprattutto nella valutazione, anche per permettere all'ANVUR di svolgere i suoi compiti in maniera adeguata.

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione consegnata dal dottor Gentili a nome di Confindustria sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE ringrazia indi il dottor Gentili per il suo contributo e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per oggi, mercoledì 25 maggio, alle ore 15 non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 25 maggio 2011

287^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Manfredo Paulucci de Calboli, coordinatore dell'Unità tecnica finanza di progetto, la dottoressa Micaela Celio, il dottor Pasquale Marasco e l'avvocato Ilaria Paradisi, componenti.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRILLO avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e, conseguentemente, viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul programma di modernizzazione della politica degli appalti pubblici, alla luce del Libro verde della Commissione europea del 27 gennaio 2011: audizione dell'Unità tecnica finanza di progetto

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del 18 maggio scorso.

Il presidente GRILLO, dato il benvenuto agli auditi, osserva che in un contesto caratterizzato dalla scarsità di risorse pubbliche, l'esigenza di rilanciare le infrastrutture richiede la diffusione di strumenti di partena-

riato pubblico-privato. Ricordate le ultime novità normative in materia di *project financing* contenute nel decreto-legge n. 70 del 2011, manifesta l'interesse della Commissione ad acquisire le valutazioni degli auditi sugli eventuali elementi di criticità rilevati nel corso del loro monitoraggio del comparto, nonché dati sulla diffusione agli istituti di partenariato.

Il dottor PAULUCCI ricorda che l'Unità tecnica finanza di progetto, istituita nel 1999 e operante dal 2007 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, fornisce alle Pubbliche amministrazioni assistenza giuridica ed economico-finanziaria, sotto forma di sostegno nell'esame del piano economico-finanziario di progetti di partenariato pubblico-privato e di *project financing*. Nel corso di tale attività l'Unità ha rilevato difficoltà che limitano il ricorso al partenariato pubblico-privato in relazione a grandi progetti. Tali difficoltà non derivano tanto dalla normativa vigente, quanto dalla scarsa abitudine dei soggetti interessati a fare ricorso a tale genere di modalità operative. Al fine di ovviare ad alcuni di questi problemi, l'Unità ha, ad esempio, predisposto contratti *standard* per il settore della sanità. Al contrario, il partenariato pubblico-privato è particolarmente diffuso nei comuni medi e piccoli, per la realizzazione di progetti, quali parcheggi, piccoli ospedali, scuole e mense, che, sebbene di dimensioni limitate, svolgono un ruolo importante per l'economia locale. Ritiene che in Italia gli imprenditori non abbiano ancora sviluppato l'idea di realizzare un progetto per poi gestirlo e che la cultura della costruzione dovrebbe essere sostituita dalla cultura della gestione. D'altro canto, le pubbliche amministrazioni mostrano qualche remora a cedere il controllo sul progetto. Ribadisce dunque che la diffusione dei partenariati pubblico-privati richiede un cambio di mentalità.

L'avvocato PARADISI afferma che le modifiche legislative che si sono susseguite dal 1998 ad oggi hanno migliorato il quadro normativo di riferimento, ma che si evidenziano lacune con riferimento alla disponibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di strumenti di lavoro quali documenti standardizzati o linee guida.

Focalizza dunque l'attenzione su alcune problematiche connesse al miglioramento degli strumenti a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici.

Con riferimento specifico al dialogo competitivo, premesso che una valutazione potrà essere effettuata solo quando la relativa disciplina diverrà operativa, segnala l'interesse manifestato dalle pubbliche amministrazioni soprattutto per quanto riguarda l'affidamento di progetti complessi, richiedenti l'applicazione di tecnologie nuove che le amministrazioni stesse non sono in grado di prefigurare unilateralmente in modo specifico nei documenti di gara. Per quanto riguarda i casi di aggiudicazione di appalti attraverso negoziati, ne segnala i profili positivi, sottolineando tuttavia che le pubbliche amministrazioni devono essere in grado di definire nel dettaglio i propri obiettivi e di negoziare con i privati senza asimmetrie informative.

In conclusione, osserva che è diffusa la sensazione che introdurre novità a livello normativo creerebbe incertezze per il mercato e per gli operatori in un momento in cui è invece necessario un quadro di riferimento chiaro al fine del rilancio del settore.

La dottoressa CELIO illustra i problemi connessi alla raccolta dei dati in materia di diffusione dei partenariati pubblico privati e ricorda che l'Unità tecnica finanzia di progetto elabora, specialmente in occasione della predisposizione della relazione annuale, dati provenienti da altre fonti. Da tali dati emerge che il partenariato pubblico-privato ha registrato una crescita costante dal 2001 fino al 2007, che può essere considerato l'anno *record*. Mentre nel 2008 il ricorso al partenariato è stato stabile, nel 2009 a causa della crisi economica si è verificato un calo sia del numero delle operazioni bandite sia dei valori delle stesse. Nel 2010, invece, il numero dei progetti delle operazioni bandite ed il valore delle stesse hanno ripreso a crescere. Complessivamente, è dato riscontrare una tenuta del partenariato pubblico privato rispetto al mercato complessivo delle opere pubbliche, con percentuali simili a quelle di altri paesi dell'Unione europea quali Regno Unito, Francia e Spagna. Segnala, tuttavia, che le attività di monitoraggio riguardano soprattutto i bandi, in quanto non tutti gli osservatori effettuano verifiche sulle aggiudicazioni e il monitoraggio è del tutto assente con riferimento al *financial closing*.

Il presidente GRILLO sottolinea l'importanza di avviare un'attività costante di recupero dei dati. Per quanto riguarda la diffusione del partenariato pubblico privato, afferma che gli imprenditori privati devono comprendere che il guadagno si recupera attraverso la gestione dell'opera, non attraverso la sua costruzione. Pone all'attenzione degli auditi il problema dell'asseverazione, in quanto capita che il progetto venga asseverato dall'istituto di credito ma che poi l'istituto stesso non lo finanzia e chiede se è ipotizzabile un intervento normativo per rendere più cogente il giudizio di asseverazione rispetto alla fase del finanziamento.

Il dottor MARASCO afferma che la pubblica amministrazione, in sede di predisposizione del bando, deve creare le condizioni di bancabilità del progetto e ritiene che, piuttosto che introdurre modifiche normative, bisognerebbe affinare le competenze delle pubbliche amministrazioni, specialmente in materia di predisposizione dei bandi.

Il senatore Marco FILIPPI (PD) rileva la necessità di valutare approfonditamente la normativa in materia di *project financing* che, come è stato riferito dagli auditi, ha finora trovato applicazione solo da parte di piccoli comuni per la realizzazione di opere molto semplici. Concorda con la necessità di rimuovere gli ostacoli culturali e afferma che gli interventi normativi non sono di per sé sufficienti. Richiede se sia possibile ottenere maggiori dati sul fenomeno e, in particolare, sul numero dei progetti in partenariato che sono stati effettivamente realizzati. Osserva infine

che le pubbliche amministrazioni investono più energie nella fase di predisposizione dei bandi e nella gestione del contenzioso, piuttosto che nella supervisione della realizzazione delle opere.

Il presidente GRILLO lamenta che dai dati non si evince il numero dei progetti banditi in *project financing* che sono stati aggiudicati e che hanno condotto all'effettiva realizzazione dell'opera prevista. Valutato positivamente l'impegno della Commissione europea a rivedere le direttive in materia di lavori pubblici, osserva che il Codice dei contratti pubblici e, soprattutto, il suo regolamento di attuazione sono eccessivamente complessi e richiedono un rapido intervento di razionalizzazione.

Il presidente GRILLO, nel ringraziare gli auditi ed i senatori intervenuti, comunica che il documento presentato sarà disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

Il presidente GRILLO dichiara quindi conclusa l'audizione odierna, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta già convocata per oggi, mercoledì 25 maggio 2011, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 25 maggio 2011

232^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Rosso.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Dopo che il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ha rivolto un indirizzo di saluto al rappresentante del Governo, il sottosegretario ROSSO risponde all'interrogazione n. 3-00825 della senatrice Mongiello ed altri, sottolineando preliminarmente che la dotazione annuale del Fondo di solidarietà nazionale è alimentata con risorse provenienti dal Fondo della protezione civile, come stabilito dall'articolo 1, comma 84, della legge n. 311 del 2004. Si registra un progressivo decremento delle risorse destinate al predetto Fondo di solidarietà, che è stata segnalata anche al Dipartimento della protezione civile. Quest'ultimo ha tuttavia prospettato l'impossibilità di incrementare i sopracitati trasferimenti, stante la riduzione degli stanziamenti annuali del bilancio di propria competenza.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha più volte sottolineato nelle varie sede istituzionali la necessità di incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale. Tuttavia allo stato attuale non è stato adottato alcun provvedimento legislativo volto a far fronte alla predetta criticità, stante la notevole difficoltà nel reperimento delle necessarie risorse finanziarie.

La senatrice MONGIELLO (*PD*), dopo essersi dichiarata non soddisfatta per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, fa presente che negli ultimi anni si sono verificati eventi calamitosi di particolare gra-

vità, a fronte dei quali nel solo anno 2008 sono stati adottati trentasei decreti ministeriali.

La legge finanziaria per il 2010 ha stanziato risorse per un ammontare annuo pari a 120 milioni di euro per il triennio 2010-2012, parte delle quali tuttavia dovrà essere destinata alla copertura dei fabbisogni residui degli anni 2008 e 2009. Per l'anno 2013 non sono previsti stanziamenti ed inoltre per il 2011 le disponibilità di competenza iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella 13) risultano notevolmente inferiori rispetto all'importo stanziato nella predetta legge finanziaria.

Tale insufficienza di risorse finanziarie del Fondo risulta preoccupante ed è suscettibile di creare problemi significativi, anche alla luce del peggioramento delle condizioni climatiche verificatosi recentemente.

Il sottosegretario ROSSO risponde all'interrogazione n. 3-01787 del senatore Di Nardo, facendo presente che la crisi economica lamentata dall'interrogante si inquadra nell'ambito della congiuntura economica negativa registratasi in ambito internazionale, che ha avuto ripercussioni anche sul consumo dei vini di qualità.

Per quel che concerne il crollo del prezzo delle uve, il Ministero e gli enti territoriali non possono intervenire direttamente in tale ambito, essendo la determinazione dei prezzi demandata al libero mercato.

In ogni caso il Ministero si è comunque attivato per valorizzare e promuovere i vini DOC in questione, impegnandosi altresì per salvaguardare tali prodotti da fenomeni di contraffazione. Inoltre il Ministero, d'intesa con le Regioni, ha dato piena e tempestiva attuazione alle misure promozionali sui mercati dei paesi terzi previste dalla nuova OCM vino, attraverso una dotazione finanziaria pari a 370 milioni di euro.

Il rappresentante del Governo conclude il proprio intervento assicurando la massima disponibilità ad attivare, insieme alla Regione, le sinergie necessarie per dar vita a progetti di valorizzazione e promozione dei prodotti vitivinicoli del Sannio.

Il senatore DI NARDO (*IdV*) si dichiara non soddisfatto per la risposta fornita dal Sottosegretario, sottolineando in senso critico la mancata assunzione da parte del Governo di misure urgenti volte a salvaguardare i prodotti vitivinicoli del Sannio. Pur prendendo atto della disponibilità, manifestata dal rappresentante dell'Esecutivo, di attivarsi in sinergia con la Regione per avviare progetti di promozione del predetto comparto locale, ritiene tuttavia che le criticità riscontrabili avrebbero richiesto un intervento governativo tempestivo ed efficace. L'inerzia dell'Esecutivo nel caso di specie ha impedito di affrontare i problemi lamentati con il giusto approccio e di trovare le soluzioni più congrue rispetto agli stessi.

La seduta termina alle ore 15,25.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 25 maggio 2011

217^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Damiano Ratti, presidente e amministratore delegato di British Gas Italia, accompagnato dal dottor Vittorio Cino, responsabile relazioni istituzionali e dal dottor Fabio Bistoncini, partner di FB&Associati e consulente per le relazioni istituzionali.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale: audizione di rappresentanti di British Gas Italia

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 30 marzo scorso.

Il presidente CURSI rivolge un indirizzo di saluto al dottor Damiano Ratti e, ringraziandolo per la presenza all'odierna seduta della Commissione, lo invita a svolgere il suo intervento.

Il dottor RATTI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, soffermandosi sugli scenari della domanda di gas a livello mondiale e sui vantaggi che l'utilizzo del gas naturale presenta nella lotta ai cambiamenti climatici. Dopo aver fornito alcuni dati in merito allo sviluppo del gas non convenzionale (*shale gas*), evidenzia le opportunità per l'Italia legate allo sviluppo di infrastrutture strategiche nel settore del gas naturale liquefatto (GNL).

Il senatore BUBBICO (*PD*) chiede alcuni chiarimenti in merito alle procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di rigassificazione, mentre la senatrice GERMONTANI (*Misto-FLI*) si sofferma sui profili della sicurezza degli impianti.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) ricorda che la città di Brindisi, che dovrebbe ospitare un nuovo rigassificatore, presenta già la più alta concentrazione in Italia di impianti di produzione di energia.

Dopo alcune richieste di chiarimenti del senatore CAGNIN (*LNP*), in merito alle attività di estrazione del gas non convenzionale, il presidente CURSI si sofferma sulla necessità di assicurare una semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione delle infrastrutture strategiche in campo energetico, prestando al contempo la massima attenzione ai profili della sicurezza degli impianti.

Il dottor RATTI risponde ai quesiti posti dai senatori intervenuti, richiamando una serie di dati contenuti nel documento depositato agli atti.

Il presidente CURSI ringrazia il dottor Ratti per il contributo reso e comunica che la documentazione di British Gas Italia sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Dichiara infine conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 15,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 25 maggio 2011

257^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi (n. 339)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 maggio scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice CHIAROMONTE (*PD*) esprime un preliminare apprezzamento in merito al provvedimento in titolo, in quanto l'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali nonché le norme volte a garantire la trasparenza dei relativi bilanci costituiscono a suo giudizio i presupposti necessari per l'esplicazione dei meccanismi di raccordo tra i diversi livelli di governo nel settore sanitario, essendo funzionali al coordinamento tra il ruolo centrale del Parlamento e del Governo, nella definizione delle linee guida, e la gestione dei servizi assistenziali affidata alla responsabilità delle Regioni.

Giudica inoltre positivamente le norme in materia di predisposizione dei bilanci annuali di previsione e dei bilanci consuntivi di esercizio, sollecitando tuttavia una riflessione da parte dei relatori circa l'opportunità di introdurre uno specifico apparato sanzionatorio nel caso di inadempimento da parte dei soggetti tenuti all'adozione dei bilanci di esercizio.

Sottolinea quindi la necessità di introdurre specifiche norme sulla valutazione dei percorsi di cura attraverso meccanismi di elaborazione dei dati informativi sui profili assistenziali, ferma restando tuttavia l'esigenza di assicurare idonee procedure di anonimizzazione del codice fiscale del-

l'assistito ai soli fini della tutela della salute, in modo da tutelarne l'identità.

Il senatore ASTORE (*Misto-ParDem*) manifesta talune perplessità riguardo ad un meccanismo che a suo giudizio rischia di enfatizzare la gestione diretta da parte delle Regioni nel comparto sanitario, a danno dell'autonomia finanziaria e contabile riconosciuta in capo alle aziende sanitarie locali. Chiede pertanto una valutazione dei relatori al riguardo.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) sottolinea preliminarmente come il conferimento dell'incarico di relatore congiuntamente ad un esponente della maggioranza e ad uno dell'opposizione sia testimonianza dello spirito di condivisione che connota i lavori della Commissione. Rileva quindi come sia necessario adottare modelli di bilancio volti a rendere più trasparenti le attività di contabilizzazione e monitoraggio della spesa farmaceutica, con particolare riferimento alla quota di spesa che concerne l'erogazione di prestazioni in ambito ospedaliero; nell'ambito della spesa farmaceutica ospedaliera vanno a confluire capitoli di spesa diversi, quali ad esempio la fornitura di beni e servizi, rendendo di fatto difficoltosa la verifica sul rispetto dei tetti di spesa previsti dalle leggi di stabilità. Occorre a suo giudizio consentire un'attività di monitoraggio della spesa farmaceutica ospedaliera analogamente a quanto avviene per quella territoriale.

Condivide inoltre le osservazioni della senatrice Chiaromonte in merito all'esigenza di garantire la raccolta dei dati assistenziali in forma anonima, aspetto in cui si rende necessario un progresso affinché la tutela della riservatezza non finisca per costituire un impedimento all'attività di monitoraggio sulla qualità dei percorsi di cura.

Non essendovi ulteriori iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore COSENTINO (*PD*), intervenendo in replica, dichiara di condividere gli spunti formulati nel corso del dibattito. In particolare, in materia di utilizzo dei dati informativi riguardo ai profili assistenziali dei percorsi di cura, occorre a suo giudizio assicurare la tutela della riservatezza dei dati personali per un verso, ma allo stesso tempo garantire alle strutture del Servizio sanitario nazionale la possibilità di intervenire, mediante un'attenta elaborazione dei dati, per monitorare la qualità nell'erogazione dei servizi assistenziali. In tal senso, sulla scorta di un meccanismo procedurale delineato dall'Autorità garante per la *privacy*, concorda con la necessità di stabilire una procedura di anonimizzazione per l'utilizzo ai fini della tutela della salute dei dati individuali presenti nei flussi informativi, mediante la trasformazione del codice fiscale dell'assistito in un codice anonimo, nella prospettiva di assicurare la riservatezza circa l'identità del paziente nell'ambito dell'elaborazione dei dati. In tal senso, si renderebbe possibile lo svolgimento dell'attività di ricerca e di analisi at-

traverso il monitoraggio delle cure analogamente a quanto già di norma si verifica presso altre realtà sanitarie a livello internazionale.

Nel concordare inoltre in merito alle osservazioni riguardo all'esigenza di un apposito apparato sanzionatorio per mancato rispetto dei termini nell'adozione dei bilanci di esercizio, fa presente al senatore Astore come l'amministrazione diretta da parte delle Regioni di una quota della spesa sanitaria si renda il più delle volte necessaria in considerazione della gestione di strutture di elevata complessità, al fine di assicurare una più efficace attività di controllo nonché garantire una maggiore interoperabilità dei dati di bilancio.

Il relatore CALABRÒ (*PdL*), d'intesa con il relatore Cosentino, avanza ed illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi che, oltre a recepire i profili già enucleati dal relatore Cosentino, reca uno specifico riferimento agli altri aspetti emersi nel corso del dibattito. In particolare, in virtù dell'autonomia organizzativa riconosciuta in capo alle Regioni, si rende a suo avviso necessario definire il contenuto del Piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 attraverso la precipua determinazione delle missioni strumentali, in modo tale da limitarne l'eccessiva proliferazione e diversificazione nei sistemi contabili tra le realtà regionali.

Inoltre, a fronte della mancata previsione del Collegio sindacale, sottolinea l'esigenza di stabilire i requisiti del responsabile della gestione sanitaria accentrata, scelto preferibilmente nell'ambito dei dirigenti dell'Area contabilità e bilancio della Regione o comunque in possesso di specifiche conoscenze tecniche e professionali in materia.

Nella prospettiva di rendere coerente la valutazione d'impatto dei risultati di bilancio relativi al comparto sanitario per ciascun esercizio finanziario, occorre a suo giudizio valutare l'opportunità di introdurre specifiche norme di coordinamento tra le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 68 del 2011, in materia di costi e fabbisogni *standard* nel settore sanitario, con quelle relative all'armonizzazione dei sistemi contabili di cui al provvedimento in titolo.

Evidenzia, infine, l'opportunità di adottare modelli di bilancio volti a rendere omogenee ed uniformi le diverse voci attinenti alla spesa farmaceutica, al fine di consentire un più attento monitoraggio della componente di costo della spesa farmaceutica all'interno di quella ospedaliera.

Non essendovi interventi per dichiarazioni di voto, previa verifica del numero legale, la Commissione approva all'unanimità lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi proposto dai relatori, pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta.

Il PRESIDENTE, dopo aver rivolto un sentito ringraziamento ai relatori, coglie l'occasione per esprimere apprezzamento per l'alto tenore dei contributi offerti dai senatori della Commissione al dibattito della seduta odierna.

IN SEDE REFERENTE

(863) *GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico*

(1377) *RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio*

(1417) *CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale*

(1465) *PORETTI. – Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica*

(1627) *ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali*

(1814) *PERDUCA e PORETTI. – Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci*

(2030) *GHEDINI ed altri. – Norme in materia di dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica*

(2042) *Mauro Maria MARINO ed altri. – Norme in materia di riordino della professione di farmacista e del servizio farmaceutico*

(2079) *FLERES. – Norme in materia di apertura di nuove parafarmacie*

(2202) *THALER AUSSERHOFER. – Norme in materia di riordino della professione di farmacista e del servizio farmaceutico*

– e petizioni nn. 628, 1081 e 1212 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 ottobre 2010.

Il PRESIDENTE rende noto che, nel corso dell'odierna audizione informale del Comitato tecnico interregionale della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, testé svoltasi nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione non appena tecnicamente possibile.

Fa inoltre presente che il ciclo delle audizioni, svolte in sede informale, si considera concluso con la menzionata audizione.

La Commissione prende atto.

Il presidente TOMASSINI prospetta la necessità di fissare per giovedì 9 giugno 2011, entro le ore 18, il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 863, assunto quale testo base per il prosieguo dei lavori.

La senatrice BASSOLI (*PD*) chiede di posticipare tale termine, al fine di permettere ai senatori un adeguato approfondimento delle tematiche sottese al disegno di legge n. 863, in vista della presentazione delle proposte emendative.

La Commissione stabilisce quindi che il termine di presentazione degli emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 863, è fissato per martedì 14 giugno 2011, entro le ore 18.

La seduta termina alle ore 15,25.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 339

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1) In virtù dell'autonomia organizzativa riconosciuta in capo alle Regioni, si rende necessario definire il contenuto del Piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 attraverso la precipua determinazione delle missioni strumentali, in modo tale da limitarne l'eccessiva proliferazione e diversificazione tra le diverse realtà regionali, anche al fine di scongiurare il rischio di nuove disomogeneità o difformità nei sistemi contabili.

2) A fronte della mancata previsione del Collegio sindacale, si sottolinea l'esigenza di stabilire i requisiti del responsabile della gestione sanitaria accentrata, scelto preferibilmente nell'ambito dei dirigenti dell'Area contabilità e bilancio della Regione o comunque in possesso di specifiche conoscenze tecniche e professionali in materia.

3) Nella prospettiva di rendere coerente la valutazione d'impatto dei risultati di bilancio relativi al comparto sanitario per ciascun esercizio finanziario, si valuti l'opportunità di introdurre specifiche norme di coordinamento tra le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 68 del 2011, in materia di costi e fabbisogni *standard* nel settore sanitario, con quelle relative all'armonizzazione dei sistemi contabili di cui al provvedimento in titolo.

4) Si evidenzia l'opportunità di adottare modelli di bilancio volti a rendere omogenee ed uniformi le diverse voci attinenti alla spesa farmaceutica, al fine di consentire un più attento monitoraggio della componente di costo della spesa farmaceutica all'interno di quella ospedaliera.

5) Si suggerisce inoltre di definire un adeguato sistema sanzionatorio per il ritardo nell'adozione dei bilanci di previsione e consuntivi da parte dei soggetti di cui all'articolo 31.

6) Nella prospettiva di ovviare alle problematiche sollevate dall'Autorità Garante della tutela dei dati personali, dopo l'articolo 34, si reputa necessario inserire un articolo aggiuntivo in ordine alla determinazione dei fabbisogni informativi ai fini del monitoraggio nell'erogazione dei livelli di assistenza: in particolare, con procedure analoghe a quelle previste nell'ambito dell'articolo 34, si suggerisce di stabilire una procedura di anonimizzazione per l'utilizzo ai fini della tutela della salute dei dati individuali presenti nei flussi informativi, già oggi acquisiti in modo univoco sulla base del codice fiscale dell'assistito, mediante la trasformazione dello stesso in codice anonimo (ad esempio mediante apposito algoritmo biunivoco), in modo da tutelare l'identità dell'assistito nel procedimento di elaborazione dei dati. Ciò consentirà un efficace monito-

raggio ed un'attenta valutazione della qualità e dell'efficacia dei percorsi di cura, utilizzando appieno gli archivi informatici dell'assistenza ospedaliera, specialistica e farmaceutica.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 25 maggio 2011

159^a Seduta*Presidenza della Presidente*
BOLDI*La seduta inizia alle ore 14.**IN SEDE CONSULTIVA***Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (n. COM (2011) 169 definitivo)**(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Illustra la proposta in titolo la senatrice FONTANA (PD), rilevando che essa costituisce l'aggiornamento della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici, dal momento che intende renderla compatibile con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e cambiamenti climatici e funzionale al perseguimento dei traguardi del programma «Europa 2020».

La proposta in esame, peraltro, è basata sulla congettura per cui una tassazione più razionale e mirata dell'energia possa contribuire, in maniera neutra sotto il profilo tecnologico, a rendere il consumo di energia più pulito ed efficiente, a vantaggio della crescita sostenibile.

L'articolo 1 novellato della direttiva 2003/96/CE istituisce, a partire dal 2013, una distinzione tra: la tassazione legata al CO₂, determinata sulla base delle emissioni di CO₂ del prodotto energetico, che si rivelerà vantaggiosa per tutte le fonti a bassa emissione di carbonio, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, e che è stata oggetto di un intenso dibattito, articolato tra l'altro sulle richieste di garantire che non ne derivino costi aggiuntivi per i settori industriali già soggetti allo schema ETS (il sistema di scambio di quote di emissione che premia le imprese che riducono le emissioni di anidride carbonica), di limitare l'onere fiscale totale ed i costi di adeguamento sostenuti dalle imprese, e di sollecitarne *tour court* la cancellazione, con conseguenze presumibilmente negative sullo sviluppo del gas naturale; e la tassazione generale del consumo di energia, basata sul contenuto energetico espresso in *gigajoule*, indipendentemente

dal prodotto, tesa ad incentivare il risparmio mediante una ricompensa automatica dei modi di consumo efficienti.

La relatrice si sofferma, quindi, ad evidenziare gli appositi accorgimenti introdotti per garantire coerenza globale alla tassazione. Al riguardo, le modifiche proposte all'articolo 2 aggiornano l'elenco dei prodotti energetici e conferiscono una delega a tempo indeterminato (articolo 27) alla Commissione per l'adozione di atti delegati ex articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per la modifica dei relativi codici (nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 861/2010). La prassi delle deleghe a tempo indeterminato, la cui legittimità rispetto al disposto del TFUE ha suscitato numerose perplessità, ha trovato recente conferma nell'articolo IV di un «Common Understanding» approvato dalla Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo dopo consultazioni tra Parlamento, Consiglio e Commissione.

In proposito, la relatrice segnala che i poteri di revoca e di obiezione contro gli atti delegati (nuovi articoli 27-*bis* e 27-*ter*) sono correttamente riconosciuti al solo Consiglio, con obbligo di informazione del Parlamento europeo ad opera sia della Commissione che del Consiglio.

L'articolo 4 definisce il «livello di tassazione» che, negli Stati membri, non può essere inferiore a quello minimo fissato dal nuovo Allegato I per i carburanti per motori (nuovo articolo 7), i prodotti utilizzati come carburanti per motori (articolo 8), il combustibile per riscaldamento (articolo 9) e l'elettricità (articolo 10).

Sotto tale profilo, rileva che il paragrafo 4 dell'articolo 4, contiene un meccanismo di indicizzazione automatica triennale, in virtù del quale «i livelli minimi di imposizione generale del consumo di energia (...) sono adeguati ogni tre anni a partire dal 1° luglio 2016, al fine di tenere conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, esclusi i prezzi dell'energia e degli alimenti non lavorati, pubblicato da Eurostat».

Le modifiche apportate agli articoli 14, 15, 16 e 17 disciplinano la possibilità di applicare esenzioni, riduzioni o sgravi fiscali, mentre il nuovo articolo 14-*bis* istituisce, fino al 31 dicembre 2020, un credito di imposta relativo alla tassazione legata al CO₂ per gli impianti appartenenti a settori, o sottosectori, considerati esposti ad un rischio significativo di «rilocalizzazione del carbonio» (delocalizzazione di imprese dal continente europeo determinata dalla nuova tassazione).

Mentre alla Commissione europea viene affidato il compito (articolo 29) di presentare relazioni quinquennali al Consiglio sull'applicazione della direttiva, con eventuali proposte di modifica, agli Stati membri, invece, viene richiesto di adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al testo in via di adozione, in modo da applicarne le disposizioni a partire dal 1° gennaio 2013.

La proposta di direttiva è accompagnata da una Comunicazione («Un'imposizione fiscale più intelligente dell'energia nell'UE», COM(2011) 168 definitivo del 13 aprile 2011), che ne illustra in dettaglio la *ratio* oltre che i contenuti, mettendo in risalto come l'ottica della Com-

missione non sia tanto quella di aumentare il gettito fiscale quanto piuttosto di riequilibrare l'onere tra le diverse fonti di energia ed i consumatori. Qualora, però, i singoli Stati decidessero di attuare la direttiva in modo da generare gettito supplementare, la Commissione europea li esorterà ad utilizzare il reddito derivante in modo congruo rispetto alle proprie situazioni di bilancio, attivando eventuali misure di risanamento.

La base giuridica per l'emanazione dell'atto in parola è stata rinvenuta correttamente nell'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale «Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte dirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria ad assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza».

La relatrice conclude evidenziando come il progetto legislativo appaia conforme più al parametro della sussidiarietà che a quello della proporzionalità.

Sotto il primo aspetto, infatti, l'intervento dell'Unione consente un approccio uniforme e coordinato alla tassazione dell'energia che, solo, può agevolare il raggiungimento degli obiettivi posti dall'Unione medesima. Per contro, la scelta dello strumento della direttiva garantisce agli Stati membri un margine di flessibilità.

Sotto il secondo aspetto, occorrerà, invece, valutare le effettive conseguenze, sulle singole imprese e sul mercato nel suo complesso, della tassazione proposta alla luce del costo dell'energia, di cui si paventa un costante aumento anche indipendentemente dalla proposta di direttiva in oggetto, degli inevitabili aumenti del prezzo derivanti dalla nuova tassazione proposta e della clausola di indicizzazione automatica contenuta nel testo in esame.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (n. COM (2011) 126 definitivo)

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (n. COM (2011) 127 definitivo)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame con esiti separati. Osservazioni contrarie con rilievi sull'atto comunitario n. COM (2011) 126 definitivo. Osservazioni contrarie con rilievi sull'atto comunitario n. COM (2011) 127 definitivo)

Riprende l'esame congiunto degli atti comunitari in titolo, sospeso nella seduta del 18 maggio 2011.

Il senatore FLERES (*PdL*), relatore, dopo aver ricordato che, nella seduta precedente, aveva illustrato schemi di osservazioni intenzionalmente predisposti in termini «asettici» ed aperti ad ogni possibile riflessione ed integrazione, proprio in considerazione delle caratteristiche di delicatezza e problematicità della materia trattata dai due atti comunitari in argomento, sottopone, quindi, due ulteriori proposte che, pur mantenendo, sostanzialmente, i medesimi contenuti e rilievi critici delle precedenti, formulano un giudizio negativo in merito all'impostazione adottata dall'Unione europea.

Ciò in quanto – fa egli notare – permane, quale questione dirimente, l'insopprimibile contrasto tra la legislazione comunitaria *de jure condendo* ed il dettato di cui all'articolo 29 della Costituzione italiana.

La senatrice MARINARO (*PD*) non è in condizione di accogliere la nuova impostazione evocata dal relatore, esprimendo la predilezione del proprio Gruppo per le precedenti bozze di osservazioni, che lo stesso relatore aveva correttamente redatto nei termini di una indicazione non ostativa nei confronti alla Commissione di merito.

Reputa, altresì, tale *revirement* del relatore non del tutto rispettoso delle prerogative della Commissione, che, pur ammettendo legittime posizioni di coscienza diversificate in materia, sembrava avviata a convenire su una decisione concordata tra maggioranza e minoranza.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) ravvisa nelle nuove proposte del relatore cospicui elementi di contraddittorietà che ne rendono impossibile la condivisione.

Soffermandosi, in particolare, sulla proposta di regolamento riguardante i regimi patrimoniali tra coniugi, COM (2011) 126, fa notare come il vincolo costituzionale italiano non possa essere invocato per chiedere agli altri Stati dell'Unione, che non lo abbiano, di precisare la loro nozione di matrimonio o di trasformarla.

Parimenti insostenibile appare l'ipotesi, indicata dal relatore, di inserire nella suddetta proposta di regolamento la norma, prescritta nella proposta di regolamento sulle unioni registrate, per cui le autorità nazionali possono dichiararsi incompetenti se, nel loro ordinamento, non è previsto l'istituto dell'unione registrata.

Relativamente, infine, al citato COM (2011) 127, non è possibile, a suo avviso, vietare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione concernente l'unione registrata in Paesi che non prevedono tale nozione, in quanto ciò andrebbe a minare il diritto comunitario.

Conclude auspicando la riesumazione dei precedenti schemi di osservazione, che, in modo congruo e puntuale, erano stati formulati nel senso di manifestare una posizione non ostativa, pur se con considerevoli rilievi critici.

La senatrice ALLEGRI (*PdL*) è dell'opinione che, di fronte ad argomenti così delicati e di assoluta pregnanza politica e morale, il Senato

ha il dovere di procedere con estrema cautela, non potendosi limitare all'espressione di una mera presa d'atto di ciò che l'Unione europea ritiene debba essere introdotto nell'ordinamento giuridico dei 27 Stati membri.

Infatti, le implicazioni che potranno derivare dalla futura adozione delle proposte di regolamento, attualmente nell'agenda delle istituzioni comunitarie, sono di tale importanza e gravità, che è d'obbligo impedire l'evidente e possibile contrasto con la normativa prevista dalla Costituzione.

Secondo il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) l'intera questione, sulla quale vanno ad impingere i due atti comunitari in argomento, va disaminata tenendo conto di due elementi imprescindibili: da un lato, la vigenza dell'articolo 29 della Costituzione italiana, dall'altro, il dato naturale ed assolutamente oggettivo, rappresentato dall'esistenza, nella vita di tutti i contesti sociali, di coppie appartenenti allo stesso genere.

Compito del legislatore, sia esso europeo o nazionale, dovrebbe essere quello di contemperare le esigenze richiamate da questi due fattori, uno di ordine giuridico e l'altro, appunto, di ordine «naturale», cercando, per quanto possibile – e questa è la sfida più ardua – di non fare appello agli istinti e ai pregiudizi tipici della propria «tribù» politica di appartenenza.

In proposito, conclude, il legislatore ha una grande responsabilità: quella di intervenire in via preventiva, prima che, in un ambiente giuridico frammentato o lacunoso, entri in campo una prassi giurisprudenziale – frutto di decisioni che, magari, richiamano istituti o ulteriori pronunce di altri sistemi giuridici nazionali – che, a quel punto, andrebbe a soppiantare il ruolo ordinamentale tipico del Parlamento, sancendone la conseguenziale condanna politica.

Il senatore DIVINA (*LNP*) plaude all'elaborazione dei due schemi di osservazione da parte del relatore, che inquadrano l'intero problema in termini corretti e puntuali.

A suo modo di vedere, le domande fondamentali che sarebbe necessario porsi, al riguardo, sono le seguenti: è opportuno che l'Unione europea interferisca in maniera così invasiva e del tutto ultronea – come prescritto, tra l'altro, dallo stesso ordinamento comunitario nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione – in una materia che appartiene ancora alla giurisdizione domestica? Fino a che punto può essere concessa una delega alla stessa Unione europea in un settore così sensibile, quando poi la legislazione comunitaria arriva, in concreto, a snaturare la nozione di famiglia che è scritta nel DNA della maggioranza del popolo italiano e della sua Costituzione?

La senatrice SOLIANI (*PD*) tiene a richiamare l'attenzione dei commissari sulla circostanza cruciale per cui il legislatore europeo, mediante i due provvedimenti in esame, non intende affatto modificare gli istituti del diritto di famiglia italiano, mirando, semmai, a disciplinare le particolari

situazioni giuridiche di coppie residenti nel territorio europeo, che abbiano diversa cittadinanza.

Alla luce di ciò, sarebbe necessario approfondire l'intera tematica ragionando serenamente sui risvolti giuridici che potranno derivare dall'entrata in vigore di tale normativa e, conseguentemente, appare poco comprensibile la motivazione che ha indotto il relatore a cambiare le osservazioni, da non ostative a contrarie, quando lo stesso riconosce che i contenuti critici e le riserve enucleate sono rimaste identiche.

Conclude illustrando due proposte di osservazioni alternative, favorevoli con rilievi, presentate a nome del rispettivo Gruppo parlamentare.

Per il senatore BORNACIN (*PdL*) appare palese come le proposte in titolo rappresentino il tentativo di cambiare surrettiziamente un particolare aspetto dall'impianto costituzionale italiano.

Per tale motivo, si dichiara convintamente contrario, insieme al relatore, ad una normativa di origine europea che confligge chiaramente con la concezione secondo la quale la famiglia è intesa come società naturale fondata sul matrimonio.

Il senatore LUSI (*PD*), nel riconoscere lo sforzo del relatore di evidenziare alcune aporie contenute nei suddetti atti comunitari, reputa, comunque, dannoso adottare un approccio improntato alla contrapposizione tra coppie eterosessuali e coppie omosessuali.

Pur accogliendo, con orgoglio, il dettato costituzionale che definisce, per molti aspetti, una sorta di originalità culturale dell'Italia e prendendo atto, al contempo, che, su un argomento così delicato, può sussistere una diversità trasversale di opinioni politiche e morali, reputa controproducente e del tutto inopportuno inoltrare alle istituzioni comunitarie una valutazione contraria delle due proposte di regolamento in esame, in quanto ciò verrebbe inevitabilmente interpretato come un segnale di rigidità della stessa Italia.

Aggiunge, inoltre, che tale indicazione verrebbe recepita come un contributo negativo proveniente da un Paese fondatore dell'Unione, in un contesto negoziale e di rapporti di forza tra i 27 Paesi membri, in cui, notoriamente, prevale a livello maggioritario, una impostazione diversa da quella italiana.

In ragione di ciò, sarebbe preferibile adottare delle osservazioni come quelle incluse nelle due proposte alternative, presentate dal proprio Gruppo, che, peraltro, si differenziano solo in minima parte rispetto a quelle del relatore, ma che hanno il pregio di limitarsi alla disamina dei soli aspetti giuridici della questione, prescindendo da tutto quel genere di valutazioni che potrebbe essere definito di natura «metagiuridica».

In sede di replica, il senatore FLERES (*PdL*), relatore, nel ringraziare per i contributi di notevole spessore culturale forniti dai colleghi, mette in rilievo come, dal punto di vista del diritto nazionale, la questione della li-

ceità delle unioni registrate vada soppesata avendo in mente i fondamentali richiami di cui agli articoli 3 e 29 della Costituzione.

Ribadisce come, nella seconda stesura delle bozze di osservazioni da lui elaborata, abbia voluto sottolineare, in via prioritaria, gli essenziali profili problematici che sono riconosciuti da quasi tutti i commissari, indipendentemente dalla loro matrice politica.

È importante, a suo modo di vedere, concentrare l'attenzione sulla circostanza per cui, votando le proposte di osservazioni della maggioranza, si riconosce – al di là dell'enunciazione formale delle osservazioni, in senso contrario o non ostativo – l'esistenza dei mentovati profili critici.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, mette in votazione lo schema di osservazioni contrarie del relatore sull'atto n. COM (2011) 126 definitivo.

La Commissione approva.

Successivamente, la PRESIDENTE, dopo aver verificato il prescritto numero di senatori per deliberare, mette ai voti lo schema di osservazioni contrarie del relatore sull'atto n. COM (2011) 127 definitivo.

La Commissione approva.

Risultano, pertanto, preclusi gli schemi di osservazione alternativi.

La seduta termina alle ore 15,05.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 126 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto n. COM (2011) 126 definitivo,

considerato che uno degli obiettivi dell'Unione europea è creare uno spazio giudiziario basato sul principio del mutuo riconoscimento delle decisioni;

tenuto conto che la libera circolazione delle decisioni risponde ad una esigenza sociale determinata dal fatto che un numero sempre maggiore di persone si spostano da uno Stato all'altro dando origine a famiglie composte da persone aventi diversa nazionalità o residenti in Stati diversi;

valutate le difficoltà che le coppie internazionali incontrano soprattutto al momento dello scioglimento, per separazione, divorzio o morte del coniuge, a causa delle diversità degli ordinamenti giuridici nazionali;

tenuto conto che l'Unione europea, al fine di superare tali ostacoli, ha recentemente adottato un regolamento in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione e che è in fase di negoziazione un regolamento in materia di successioni, mediante i quali sono stabiliti dei criteri oggettivi per determinare la legge applicabile e l'autorità giurisdizionale competente nel caso di separazione, divorzio o successione in seno ad una coppia internazionale;

considerato che l'atto in questione mira a completare il suddetto quadro giuridico poiché disciplina le questioni riguardanti i rapporti patrimoniali dei coniugi, prevedendo in particolare disposizioni in merito: *a)* alla giurisdizione competente; *b)* alla legge applicabile; *c)* alla libera circolazione delle decisioni;

considerato che la Commissione europea riconduce la proposta al «diritto di famiglia», di cui l'ordinamento dell'Unione europea non fornisce una chiara definizione normativa, anche se, «*ai fini della presente direttiva*», l'articolo 2 della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, qualifica come «familiare», tra gli altri: *a)* il coniuge...;

considerato che la nozione di «matrimonio» differisce da Stato a Stato e che nella proposta si intende con «*contratto di matrimonio*»: «*qualsiasi accordo con cui i coniugi organizzano i rapporti patrimoniali tra loro e con terzi*». Si tratta, quindi, di una nozione prettamente patrimo-

nialistica e che attiene agli aspetti del matrimonio inteso come «rapporto»; sembra esulare, invece, dalla nozione il profilo del matrimonio inteso come «atto», rimesso al diritto interno degli Stati membri, come ricordato dal considerando n. 10 della proposta;

richiamato il disposto dell'articolo 29, comma primo, della Costituzione italiana che afferma che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio;

richiamato, altresì, l'insegnamento della Corte costituzionale che, con la sentenza 15 aprile 2010, n. 138, ha statuito che la nozione di matrimonio definita dal codice civile del 1942 «*stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso*». Né l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, con l'attribuzione dello stesso valore giuridico dei Trattati alla Carta dei diritti fondamentali, può consentire una sopravvenuta incompatibilità delle norme del codice civile che disciplinano l'istituto del matrimonio come unione di persone di sesso diverso. È bensì vero che l'articolo 9 della Carta, nel riaffermare «*il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia*», già contenuto nell'articolo 12 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU) per «*uomini e donne in età maritale*», sembra costituire un progresso verso il riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso; tuttavia lo stesso articolo 9 della Carta, come peraltro l'articolo 12 della CEDU, demandano la concreta disciplina alle «*leggi nazionali*», rimettendo quindi la materia alla discrezionalità del Parlamento. E, come soggiunge la Corte costituzionale nella citata sentenza, all'articolo 9 della Carta sono associate le «*spiegazioni*» che, pur non avendo *status* di legge, rappresentano un indubbio strumento di interpretazione. Tali «*spiegazioni*», con riferimento all'articolo 9, chiariscono che «*l'articolo non vieta né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso*»;

ritenuto pertanto necessario che tale posizione sia portata all'attenzione del legislatore europeo affinché ne tenga conto nel successivo *iter* negoziale, evitando che possano sorgere contestazioni e dubbi sulla portata delle relative definizioni, determinando una situazione di incertezza;

ricordato, infine, che la Corte di giustizia con sentenza del 1° aprile 2008, causa C-267/06, *Makuro*, ha evidenziato che lo «*stato civile*» e le prestazioni che ne derivano costituiscono materie che rientrano nella competenza degli Stati membri e che il diritto comunitario non deve pregiudicare tale competenza. La Corte ha, tuttavia, ricordato che gli Stati membri, nell'esercizio della competenza loro spettante in materia di «*stato civile*», devono rispettare il diritto comunitario, e in particolare le disposizioni relative al principio di non discriminazione, nella specie costituite dalla direttiva 2000/78/CE, sulla parità di trattamento in materie di occupazione e di condizioni di lavoro;

formula, per quanto di competenza, osservazioni contrarie, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è stata individuata dalla Commissione europea nell'articolo 81, paragrafo 3, primo comma, del Trattato sul fun-

zionamento dell'Unione, che stabilisce che nelle materie che rientrano nel «diritto di famiglia» e che hanno implicazioni transnazionali, la competenza a legiferare ricade sul Consiglio, che delibera secondo la procedura legislativa speciale all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo. Come si è detto, l'articolo 29 della Costituzione italiana qualifica la famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio e pertanto non vi sono obiezioni sulla scelta della base giuridica della proposta, che regola alcuni aspetti patrimoniali connessi al rapporto di coniugio. Tuttavia, la base giuridica proposta presenta aspetti problematici per quanto concerne la riconduzione delle unioni tra persone dello stesso sesso alla nozione di famiglia;

la proposta suscita alcune perplessità in riferimento al principio di sussidiarietà. È pur vero che il fine di favorire la libera circolazione delle persone nell'Unione europea, di permettere ai coniugi di organizzare il loro regime patrimoniale e, tendenzialmente, di aumentare la certezza del diritto, può essere raggiunto solo mediante norme comuni a livello dell'Unione. Ed è pur vero che la proposta non comporta l'armonizzazione delle norme sostanziali relative ai diritti di proprietà dei coniugi, né incide sulla legislazione fiscale nazionale degli Stati membri. Tuttavia, le problematiche riscontrate in relazione alla base giuridica rendono necessario un supplemento di riflessione sulla rispondenza della proposta al principio di sussidiarietà;

fatto salvo quanto sopra affermato, la proposta non risulta difforme dal principio di proporzionalità poiché non va oltre quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi e, secondo le stime della Commissione europea contenute nella valutazione di impatto, dovrebbe comportare – insieme con la proposta di cui al COM(2011) 127 def. – un taglio dei costi indotti dalla situazione attuale nella misura di 0,4 miliardi di euro;

nel merito, si osserva che, al fine di evitare incertezze, andrebbe precisata meglio la nozione di matrimonio. Considerata, infatti, la posizione assunta dalla Corte costituzionale con la sentenza 15 aprile 2010, n. 138, i cui contenuti sono richiamati in premessa, l'Italia avrebbe difficoltà nel considerare come «matrimonio» – e quindi nel riconoscere i diritti patrimoniali che la proposta di regolamento attribuisce ai «coniugi» – un'unione matrimoniale tra persone dello stesso sesso. Tale «matrimonio» sarebbe incoerente con l'articolo 29 della Costituzione, anche nella lettura datane dalla Corte costituzionale nel 2010.

Per superare le problematiche testé espresse, si propone, anche al fine di mantenere la possibilità per le coppie formate da persone dello stesso sesso di regolamentare i loro rapporti patrimoniali, e in attuazione dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali sul principio di non discriminazione, di prevedere che i «matrimoni tra persone dello stesso sesso» possano essere fatti rientrare – almeno per l'Italia – nella disciplina recata dalla differente proposta in materia di regimi patrimoniali delle unioni registrate di cui al COM (2011) 127 def., anch'essa oggetto di esame.

In alternativa a tale possibilità, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere: *a)* l'inserimento, all'articolo 5 della proposta, di una clausola – di tenore analogo all'articolo 5, paragrafo 2, della proposta sui regimi patrimoniali delle unioni registrate di cui al COM(2011) 127 def. – secondo cui l'autorità giurisdizionale competente a decidere sulle questioni inerenti il regime patrimoniale tra coniugi, in base ai vari criteri incentrati sulla nozione di «residenza abituale», possa dichiararsi incompetente ove il suo diritto nazionale non contempli l'istituto del matrimonio tra persone dello stesso sesso; *b)* la modifica dell'articolo 23 che valga a consentire agli Stati membri che abbiano specifici problemi di ordine costituzionale nel riconoscere matrimoni tra persone dello stesso sesso di includere tale preclusione nel giudizio di manifesta incompatibilità con l'ordine pubblico del foro; *c)* la modifica dell'articolo 27, per consentire agli Stati membri che abbiano specifici problemi di ordine costituzionale nel riconoscere matrimoni tra persone dello stesso sesso di prevedere un ulteriore motivo di diniego del riconoscimento di una decisione.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 127 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2011) 127 definitivo,

considerato che uno degli obiettivi dell'Unione europea è creare uno spazio giudiziario basato sul principio del mutuo riconoscimento delle decisioni;

tenuto conto che la libera circolazione delle decisioni risponde ad una esigenza sociale determinata dal fatto che un numero sempre maggiore di persone si spostano da uno Stato all'altro dando origine a famiglie composte da persone aventi diversa nazionalità o residenti in Stati diversi;

considerato che 14 Stati membri, tra i quali non figura l'Italia, hanno introdotto nel loro ordinamento l'istituto delle unioni registrate;

valutate le difficoltà che le coppie internazionali incontrano soprattutto al momento dello scioglimento, per separazione o morte del *partner*, a causa delle diversità degli ordinamenti giuridici nazionali;

tenuto conto che l'Unione europea, al fine di superare tali ostacoli, ha recentemente adottato un regolamento in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione e che è in fase di negoziazione un regolamento in materia di successioni, mediante i quali sono stabiliti dei criteri oggettivi per determinare la legge applicabile e l'autorità giurisdizionale competente nel caso di separazione, divorzio o successione in seno ad una coppia internazionale;

considerato che l'atto in questione mira a completare il suddetto quadro giuridico poiché disciplina le questioni riguardanti i rapporti patrimoniali delle coppie internazionali, prevedendo in particolare disposizioni in merito: *a)* alla giurisdizione competente; *b)* alla legge applicabile; *c)* alla libera circolazione delle decisioni;

considerato che la Commissione europea riconduce la proposta al «diritto di famiglia», di cui l'ordinamento dell'Unione europea non fornisce una chiara definizione normativa, anche se, «*ai fini della presente direttiva*», l'articolo 2 della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, qualifica come «familiare», tra gli altri: ... *b)* il *partner* che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al

matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

tenuto conto della necessità di garantire la tutela dei diritti fondamentali e il divieto di qualsiasi forma di discriminazione;

ricordato, infine, che la Corte di giustizia, con sentenza del 10 maggio 2011, causa C-147/08, *Römer*, ha affermato che «*allo stato attuale del diritto dell'Unione, la legislazione in materia di stato civile delle persone rientra nella competenza degli Stati membri*». Nell'effettuare tale valutazione, la Corte di giustizia ha però affermato che, qualora nell'ordinamento dello Stato membro interessato (nella specie, la Germania) il matrimonio sia riservato a persone di sesso diverso e coesista con una normativa sulle unioni civili registrate, riservata a persone dello stesso sesso, sussiste una discriminazione diretta fondata sulle tendenze sessuali (secondo la direttiva 2000/78/CE) qualora il *partner* di un'unione civile registrata si trovi in una situazione di diritto e di fatto paragonabile a quella di una persona coniugata e purtuttavia percepisca una pensione complementare di vecchiaia di importo inferiore;

formula, per quanto di competenza, osservazioni contrarie, con i seguenti rilievi:

la base giuridica prescelta dalla Commissione europea è l'articolo 81, paragrafo 3, che stabilisce che nelle materie che rientrano nel «diritto di famiglia» e che hanno implicazioni transnazionali, la competenza a legiferare ricade sul Consiglio, che delibera secondo la procedura legislativa speciale all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo. Sulla riconduzione delle unioni registrate alla materia del «diritto di famiglia» si formula un'espresa riserva, essendo necessario che venga fornita una congrua motivazione che giustifichi la scelta di tale base giuridica;

fermo quanto sopra, la proposta suscita perplessità in riferimento al principio di sussidiarietà. È pur vero che il fine di favorire la libera circolazione delle persone nell'Unione europea, di permettere alle coppie internazionali di organizzare il loro regime patrimoniale e, tendenzialmente, di aumentare la certezza del diritto, può essere raggiunto solo mediante norme comuni a livello dell'Unione. Tuttavia, le problematiche riscontrate in relazione alla base giuridica rendono necessario un supplemento di riflessione sulla rispondenza della proposta al principio di sussidiarietà;

fatto salvo quanto sopra affermato, la proposta non risulta difforme dal principio di proporzionalità poiché non va oltre quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi e, secondo le stime della Commissione europea contenute nella valutazione di impatto, dovrebbe comportare – insieme con la proposta di cui al COM(2011) 126 def. – un taglio dei costi indotti dalla situazione attuale nella misura di 0,4 miliardi di euro;

nel merito, desta perplessità l'applicazione del regolamento all'interno dell'ordinamento italiano. Questo, come noto, non conosce l'istituto delle unioni registrate, ma contempla taluni istituti di diritto civile che, per via pretoria o anche normativamente, si applicano anche ai componenti di

unioni di fatto, come ad esempio quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 392 del 1978 sulla successione del convivente *more uxorio* nel contratto di locazione. Si tratta, però, di fattispecie singolari.

E, del resto, secondo le conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di giustizia, rese il 15 luglio 2010 nel caso *Römer* citato in premessa, «*la competenza lasciata agli Stati membri in materia di stato civile implica che la regolamentazione del matrimonio o di qualsiasi altra forma di unione giuridicamente vincolante tra persone dello stesso sesso o di sesso opposto, nonché lo status giuridico dei figli e degli altri familiari in senso ampio, è riservata agli Stati membri. Solo questi ultimi possono decidere se il loro ordinamento giuridico nazionale ammetta o meno una qualsiasi forma di rapporto giuridico accessibile alle coppie omosessuali, o se l'istituzione del matrimonio sia riservata unicamente alle coppie di sesso opposto*» (punti 75 e 76).

In assenza di una tale regolamentazione interna, il punto sostanziale concerne la difficoltà di enucleare diritti ed obblighi di fonte legale in capo a chi – nell'ordinamento italiano – non abbia ritenuto di contrarre matrimonio.

Analogamente alla distinzione operata per il COM(2011) 126 def. tra regolamentazione dell'atto di matrimonio – rimessa alla competenza degli Stati membri – e regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, oggetto di disciplina europea, può essere ricondotta a legittimità la suddetta proposta – anche per l'ordinamento italiano – se si esclude una sua incidenza sul riconoscimento delle unioni registrate.

Invero, nulla impedisce a due persone, non coniugate e non facenti parte di un'unione registrata, di regolamentare, su un piano prettamente privatistico e con effetti esclusivamente *inter partes*, i rapporti patrimoniali conseguenti alla cessazione dell'unione di fatto o della convivenza. La libertà di autodeterminazione delle coppie di fatto – che sono un *tertium genus* rispetto alle «coppie coniugate» e alle «coppie registrate» – potrebbe infatti essere meglio garantita da una regolamentazione convenzionale dei rapporti patrimoniali tra gli stessi componenti della coppia piuttosto che da una regolamentazione ad essi imposta *ex lege*.

In questo caso, anche la circolazione in sede europea della regolamentazione convenzionale di tali rapporti patrimoniali non assumerebbe la forma di un implicito riconoscimento delle unioni registrate, ma si atteggierebbe a circostanza che incide sulla migliore definizione dei problemi posti dalla cessazione del vincolo (di fatto) tra due persone. La base giuridica dell'articolo 81, paragrafo 3, incentrata sul diritto di famiglia allora perderebbe di pregnanza – facendo così venir meno alcune delle criticità riscontrate con le presenti osservazioni – potendo la disciplina rifluire nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile generale, di cui all'articolo 81, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento.

Risulterebbe così integra per l'Italia la possibilità di adottare in futuro uno specifico provvedimento legislativo che introduca, accanto alla fami-

glia legittima, forme regolamentate di convivenza. Spetta, infatti, solo al Parlamento – come rilevato dalla Corte costituzionale, nella sentenza 15 aprile 2010, n. 138 – individuare «*le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette*» (nella specie si trattava di unioni omosessuali). Resta comunque salva, per la Corte costituzionale «*la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni*», attraverso il controllo di ragionevolezza, ove «*sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale*».

In aggiunta a queste considerazioni, andrebbe comunque verificato con grande attenzione il disposto dell'articolo 24 della proposta di regolamento, che esclude che possa essere vietato il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione riguardante gli effetti patrimoniali di un'unione registrata per il solo motivo che la legge dello Stato membro richiesto non contempla (come l'Italia) l'istituto dell'unione registrata o non gli attribuisce gli stessi effetti patrimoniali.

Tra l'altro, la possibilità per le autorità giurisdizionali degli Stati che non contemplano le unioni registrate di declinare la propria competenza a decidere sulle questioni inerenti gli effetti patrimoniali delle unioni registrate ad essi devolute, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della proposta, introduce un elemento di incoerenza complessiva rispetto al testo dell'articolo 24, che andrebbe quindi composto.

Infine, dovrebbe essere inserita all'interno di questo strumento normativo – piuttosto che nel diverso strumento di cui al COM(2011) 126 def. – la disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi dello stesso sesso.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAI SENATORI MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI E TOMASELLI SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 126 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La 14^a Commissione permanente, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (n. COM (2011) 126 definitivo),

premessi che:

la proposta di regolamento in esame intende contribuire alla creazione di un autentico spazio giudiziario europeo in materia civile, nel settore dei regimi patrimoniali tra coniugi e tra partner registrati, stabilendo norme comuni per determinare l'autorità giurisdizionale competente e la legge. Essa si inserisce nel quadro del progetto di programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale;

la stessa proposta è maturata all'esito di un percorso di approfondimento, realizzato dalla Commissione europea, che ha prodotto la pubblicazione di un libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi e la creazione di un gruppo di esperti composto da membri indipendenti dagli Stati membri, incaricati di collaborare nella redazione dei testi legislativi;

nel territorio dell'Unione europea è in aumento il numero delle coppie internazionali o delle coppie che presentano una dimensione internazionale: coniugi con cittadinanze diverse, coppie che vivono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, che possiedono beni in Stati membri diversi e che talvolta divorziano o muoiono in un paese diverso da quello di origine. Poiché, attualmente, la disciplina del regime patrimoniali tra coniugi o degli effetti patrimoniali tra coppie registrate soggiace agli ordinamenti giuridici nazionali o agli accordi internazionali tra Stati membri, capita sovente che gli interessati incontrino difficoltà nella gestione quotidiana dei propri beni, soprattutto in occasione della separazione, del divorzio o della morte del partner;

nel 2007 si sono celebrati nell'Unione 2.400.000 matrimoni, circa 300.000 dei quali internazionali (13%); sono stati pronunciati 1.047.427

divorzi, 13% dei quali di coppie internazionali. Sempre nello stesso anno, su un totale approssimativo di 2,4 milioni di matrimoni sciolti per morte di un coniuge, circa 390.000 erano internazionali. In tutto, nel 2007 si sono sciolte per divorzio o morte più di 430.000 coppie internazionali, e in tutti i casi è stato necessario dividere i beni comuni. Nel 2007 le unioni registrate nell'UE erano circa 211.000, oltre 41.000 delle quali presentavano una «dimensione internazionale» per quanto riguarda il patrimonio (totale delle unioni registrate internazionali, dei partner di un'unione registrata che vivono all'estero o che possiedono beni all'estero);

tenuto conto che:

l'articolo 67, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che l'Unione realizzi uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici. Ai sensi del paragrafo 4 dello stesso articolo, l'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile;

l'articolo 81 dello Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che l'Unione «sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali», che può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Il medesimo articolo 81, paragrafo 3, conferisce al Consiglio la competenza a stabilire le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, secondo una procedura legislativa speciale, ovvero previa consultazione del Parlamento europeo;

la proposta di regolamento in esame si fonda, dunque, sull'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La materia dei regimi patrimoniali tra coniugi, infatti, presuppone l'esistenza di un rapporto di famiglia tra gli interessati. In effetti, pur riguardando i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e con terzi, il regime patrimoniale tra coniugi è così intrinsecamente connesso al matrimonio da rientrare nel diritto di famiglia: esiste solo se c'è matrimonio e cessa con il suo scioglimento (per morte di un coniuge, divorzio o separazione personale). Inoltre, la proposta, che mira a istituire un corpus completo di norme di diritto internazionale privato applicabili ai regimi patrimoniali tra coniugi, prevede norme che si applicano solo in situazioni aventi carattere transnazionale;

l'incertezza sui diritti di proprietà delle coppie internazionali rappresenta uno dei principali ostacoli con cui si scontrano i cittadini europei quando esercitano i diritti riconosciuti loro dall'UE oltre le frontiere nazionali, e la proposta di strumento legislativo che consenta alle coppie internazionali sposate di sapere con maggiore facilità qual è l'autorità giurisdizionale competente e quali le leggi applicabili ai loro diritti di proprietà rappresenta un passo essenziale nell'eliminazione degli ostacoli

che si frappongono all'esercizio dei loro diritti di cittadinanza, garantiti dall'articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

valutato, infine, che:

la proposta di Regolamento in esame risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto il fine di favorire la libera circolazione delle persone nell'Unione europea, di permettere ai coniugi di organizzare il loro regime patrimoniale e, tendenzialmente, di aumentare la certezza del diritto, può essere raggiunto solo mediante norme comuni a livello dell'Unione. Inoltre, la proposta non comporta l'armonizzazione delle norme sostanziali relative ai diritti di proprietà dei coniugi, né incide sulla legislazione fiscale nazionale degli Stati membri;

la stessa proposta risulta conforme al principio di proporzionalità poiché non va oltre quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi e, secondo le stime della Commissione europea contenute nella valutazione di impatto, dovrebbe comportare – insieme con la proposta di cui al COM(2011) 127 def. – un taglio dei costi indotti dalla situazione attuale nella misura di 0,4 miliardi di euro;

Formula, per quanto di competenza, un parere favorevole.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAI SENATORI MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI E TOMASELLI SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 127 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La 14^a Commissione permanente, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (n. COM (2011) 127 definitivo),

premessi che:

la proposta di regolamento in esame intende contribuire alla creazione di un autentico spazio giudiziario europeo in materia civile, nel settore dei regimi patrimoniali tra coniugi e tra partner registrati, stabilendo norme comuni per determinare l'autorità giurisdizionale competente e la legge. Essa si inserisce nel quadro del progetto di programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale;

nel territorio dell'Unione europea è in aumento il numero delle coppie internazionali o delle coppie che presentano una dimensione internazionale: coniugi con cittadinanze diverse, coppie che vivono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, che possiedono beni in Stati membri diversi e che talvolta divorziano o muoiono in un paese diverso da quello di origine. Poiché, attualmente, la disciplina del regime patrimoniali tra coniugi o degli effetti patrimoniali tra coppie registrate soggiace agli ordinamenti giuridici nazionali o agli accordi internazionali tra Stati membri, capita sovente che gli interessati incontrino difficoltà nella gestione quotidiana dei propri beni, soprattutto in occasione della separazione, del divorzio o della morte del partner;

nel 2007 si sono celebrati nell'Unione 2.400.000 matrimoni, circa 300 000 dei quali internazionali (13%); sono stati pronunciati 1.047.427 divorzi, 13% dei quali di coppie internazionali. Sempre nello stesso anno, su un totale approssimativo di 2,4 milioni di matrimoni sciolti per morte di un coniuge, circa 390.000 erano internazionali. In tutto, nel 2007 si sono sciolte per divorzio o morte più di 430.000 coppie internazionali, e in tutti i casi è stato necessario dividere i beni comuni. Nel

2007 le unioni registrate nell'UE erano circa 211.000, oltre 41.000 delle quali presentavano una «dimensione internazionale» per quanto riguarda il patrimonio (totale delle unioni registrate internazionali, dei partner di un'unione registrata che vivono all'estero o che possiedono beni all'estero);

tenuto conto che:

l'articolo 67, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che l'Unione realizzi uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici. Ai sensi del paragrafo 4 dello stesso articolo, l'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile;

l'articolo 81 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce poi che l'Unione «sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali», che può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Il medesimo articolo 81, paragrafo 3, conferisce al Consiglio la competenza a stabilire le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, secondo una procedura legislativa speciale, ovvero previa consultazione del Parlamento europeo;

la proposta di regolamento in esame si fonda, dunque, sull'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Come i regimi patrimoniali tra coniugi, infatti, i rapporti patrimoniali dei partner tra loro e con terzi sono subordinati all'esistenza di un'unione registrata. Gli aspetti patrimoniali dipendono dalla registrazione dell'unione così come il regime patrimoniale tra coniugi dipende dal matrimonio, e cessano con il suo scioglimento. Registrando l'unione davanti a un'autorità pubblica, i partner stabiliscono tra loro rapporti stabili e giuridicamente riconosciuti;

la proposta di regolamento mira a istituire un corpus completo di norme di diritto internazionale privato applicabili solo in situazioni aventi carattere transnazionale, rispettando il requisito di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato;

l'incertezza sui diritti di proprietà delle coppie internazionali rappresenta uno dei principali ostacoli con cui si scontrano i cittadini europei quando esercitano i diritti riconosciuti loro dall'UE oltre le frontiere nazionali, e la proposta di strumento legislativo che consenta alle coppie internazionali registrate di sapere con maggiore facilità qual è l'autorità giurisdizionale competente e quali le leggi applicabili ai loro diritti di proprietà rappresenta un passo essenziale nell'eliminazione degli ostacoli che si frappongono all'esercizio dei loro diritti di cittadinanza, garantiti dall'articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

valutato, infine, che:

la proposta di Regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto il fine di favorire la libera circolazione delle persone nell'Unione europea, di permettere alle coppie di unioni registrate di organizzare il loro regime patrimoniale e, tendenzialmente, di aumentare la certezza del diritto, può essere raggiunto solo mediante norme comuni a livello dell'Unione. Va sottolineato che nel settore non esistono convenzioni internazionali applicabili, e dunque la soluzione delle problematiche legate al regime patrimoniale delle unioni registrate non è risolvibile in via convenzionale;

la proposta risulta conforme al principio di proporzionalità poiché non va oltre quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi, in quanto non armonizza le discipline degli aspetti patrimoniali delle unioni registrate degli Stati membri, né incide sulla legislazione fiscale nazionale, e, secondo le stime della Commissione europea, non comporta oneri finanziari o amministrativi per i cittadini;

i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vengono rispettati e anzi rafforzati dalla proposta di regolamento in esame. Essa infatti non pregiudica il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, né il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali (articoli 7 e 9 della Carta). Il diritto di proprietà (articolo 17) ne risulta rafforzato, in quanto la prevedibilità della legge applicabile all'insieme dei beni della coppia permetterà ai partner di goderne effettivamente. È rispettato l'articolo 21 della Carta che vieta qualsiasi forma di discriminazione. Infine, ne viene rafforzato l'articolo 47 della Carta, che garantisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, in quanto la proposta rende più agevole l'accesso alla giustizia per i cittadini, in particolare per le coppie legate da unione registrata;

Formula, per quanto di competenza, un parere favorevole.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 25 maggio 2011

78ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Enrico Sbriglia, segretario nazionale del Sindacato dei Direttori e Dirigenti Penitenziari (SI.DI.PE.).

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti del Sindacato dei Direttori e Dirigenti Penitenziari (SI.DI.PE.), sulla situazione degli istituti penitenziari in Italia

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 18 maggio scorso.

In apertura di seduta il presidente MARCENARO ricorda che con la seduta odierna la Commissione prosegue il suo lavoro di approfondimento della condizione degli istituti penitenziari in Italia.

Il dottor Enrico SBRIGLIA, segretario nazionale del S.I.DI.PE., Sindacato dei Direttori e Dirigenti Penitenziari, e direttore della casa circondariale di Trieste, ricorda come il rispetto e la promozione dei diritti umani all'interno delle strutture penitenziarie siano l'obiettivo principale di chi vi opera quotidianamente, sia per una questione di impegno etico e deontologico sia perché l'Italia è tenuta a rispettare quanto è stabilito dalle convenzioni internazionali. Sottolinea come a fronte di una notevole attenzione da parte del mondo politico sulla situazione attuale nelle carceri in Italia, manchi tuttavia un approccio sistematico alla risoluzione dei problemi più urgenti e si proceda con misure d'emergenza. Ad esempio, si parla del problema del sovraffollamento delle carceri, ma le norme che sono state recentemente introdotte hanno provocato un ulteriore appesantimento della situazione, già gravissima. Sarebbe bene, per ogni nuovo reato introdotto, fare una proiezione delle conseguenze sul sistema penitenziario, verificando inoltre la copertura finanziaria. Si ha l'impressione che si affrontino le problematiche legate alle carceri senza tener conto della loro complessità, ma sulla base degli umori della collettività. Con l'introduzione del reato di immigrazione clandestina, la percentuale di stranieri presenti nelle carceri è molto cresciuta ed oggettivamente altissima. Basti pensare che nel Nord Italia si è ormai intorno al 35 per cento, mentre nel resto del paese questa percentuale è del 65 per cento. Nello stesso luogo, il carcere, convivono persone di nazionalità, religione, cultura e alimentazione diverse. Per far fronte a questa situazione, il personale penitenziario avrebbe bisogno di una formazione specifica, di maggiori risorse, di un rapporto col territorio più stretto, di maggiori motivazioni. Investendo sulla professionalità vi sarebbe un notevole risparmio in termini di sicurezza. Ci si scontra invece con una carenza ormai cronica di risorse finanziarie e umane. Va rilevato come l'obiettivo della rieducazione e del recupero dei detenuti non sia in alcun modo raggiungibile fino a quando si continuerà a pensare al carcere in termini di spazio disponibile per detenuto, guardando al carcere come un luogo statico con un numero spesso intollerabile di detenuti per cella. Il carcere è o dovrebbe essere un luogo in movimento, dove il detenuto ha la possibilità di svolgere attività che gli permettano, una volta uscito, di trovare una collocazione nella società. Con le poche risorse disponibili, si assiste al fallimento quotidiano di tale compito. Il carcere di Trieste rappresenta una eccezione in questo contesto, ed è caratterizzato dalla mancanza di conflitti tra i detenuti di diversa nazionalità, da un clima di confronto e di forte spirito di collaborazione. Sono numerosi i detenuti che usufruiscono della semilibertà e svolgono attività di formazione e questo consente una crescita culturale e sociale altissima, e riesce a fare di questa esperienza penitenziaria che, come in generale tutte le situazioni detentive, costituisce una situazione estrema, un laboratorio nel quale sperimentare nuove forme

di socialità. Nel resto d'Italia, i dati sul ricorso alle misure alternative dimostrano che sono pochissimi i detenuti che vivono in semilibertà e che c'è un atteggiamento di sfiducia generale verso questo approccio alternativo alla pena.

Prendono quindi la parola i senatori PERDUCA (PD) e LIVI BACCI (PD).

Segue un breve intervento del presidente MARCENARO.

A tutti risponde il dottor Enrico SBRIGLIA.

Il presidente MARCENARO ringrazia quindi le personalità audite e i senatori che hanno partecipato al dibattito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 25 maggio 2011

Presidenza del Presidente
Giorgio Jannone

La seduta inizia alle ore 8,40.

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati:

Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), dottor Eolo Parodi e dottor Alberto Volponi

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Constatata l'assenza del Presidente, dottor Eolo Parodi, avverte che sono presenti: il Direttore generale, dottor Alberto Volponi, il Vicepresidente vicario, dottor Alberto Oliveti, accompagnati dal Vicepresidente, dottor Giovanni Pietro Malagnino, e dal Dirigente del Servizio investimenti immobiliari, ingegnere Luigi Antonio Caccamo.

Il dottor Alberto VOLPONI, *Direttore generale dell'ENPAM*, svolge un breve intervento introduttivo.

L'ingegnere Luigi Antonio CACCAMO, *Dirigente del Servizio investimenti immobiliari*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Interviene per porre domande e formulare osservazioni il senatore Elio LANNUTTI (IdV).

Il deputato Antonino Lo PRESTI (FLI), svolge un intervento sull'ordine dei lavori, chiedendo di rinviare l'odierna audizione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, chiede sul punto l'opinione dei rappresentanti dei gruppi.

La deputata Carmen MOTTA (PD), ritiene possibile proseguire l'audizione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, constatata informalmente la volontà anche dei rappresentanti degli altri gruppi presenti in Commissione nel senso di proseguire l'audizione, propone di procedere con lo svolgimento del punto all'ordine del giorno.

La Commissione consente.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, a più riprese, la senatrice Anna Cinzia BONFRISCO (*PdL*), i deputati Antonino LO PRESTI (*FLI*), Giorgio JANNONE, *presidente*, Giulio SANTAGATA (*PD*) e la deputata Carmen MOTTA (*PD*).

Replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione l'ingegnere Luigi Antonio CACCAMO, *dirigente del Servizio investimenti immobiliari*, il dottor Alberto VOLPONI, *Direttore generale*, e il dottor Alberto OLIVETI, *Vicepresidente vicario*.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare i rappresentanti dell'ENPAM per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Mercoledì 25 maggio 2011

80ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Varinia Cignoli, dottor Valentino Di Giacomo e maresciallo capo Giovanni Maceroni.

Intervengono, in rappresentanza del Coordinamento tecnico interregionale Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il dottor Luciano Marchiori, coordinatore, il dottor Fabio Menin, funzionario della direzione formazione della Regione Veneto, e la dottoressa Nadia Garuglieri, responsabile del coordinamento della Commissione IX.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In relazione a sopravvenuto esigenze organizzative, il presidente TOFANI propone di sospendere brevemente la seduta per anticipare lo svolgimento dell'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, già fissato al termine della seduta stessa.

Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 14,32, riprende alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Audizione dei rappresentanti del Coordinamento tecnico interregionale Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Il presidente TOFANI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo, promossa nell'ambito dell'attività del gruppo di lavoro sulla prevenzione e sulla formazione, coordinato dalla senatrice Bugnano.

Il dottor MARCHIORI illustra preliminarmente la struttura e l'attività del Coordinamento tecnico interregionale Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, attivato presso l'Assessorato alla salute della Regione Veneto, al quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha delegato il compito di raccordare le iniziative svolte dalle Regioni e dalle Province autonome in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento e il ruolo degli organismi di indirizzo e coordinamento nazionali e territoriali (Comitati regionali di coordinamento) previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, espone quindi la strategia di prevenzione nei luoghi di lavoro perseguita dalle Regioni. Particolare priorità è assegnata ai piani di prevenzione in agricoltura ed edilizia, i settori con il maggior rischio di infortuni. Tutte le Regioni e le Province autonome hanno elaborato i propri piani di prevenzione e formazione, dei quali riepiloga sinteticamente lo stato di avanzamento.

Illustra quindi la situazione del processo di attuazione dei vari aspetti del decreto legislativo n. 81 del 2008 di competenza delle Regioni. Ricorda poi che l'attività di vigilanza, nel periodo 2007-2009, in linea con gli obiettivi posti nel Patto Stato-Regioni recepito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2007, ha visto un incremento del 37 per cento delle attività ispezionate e del 32 per cento dei cantieri. Se gli obiettivi in generale appaiono raggiunti, restano alcune criticità nell'integrazione dei controlli tra aziende sanitarie locali e direzioni provinciali del lavoro.

Infine, esamina l'attività di formazione erogata direttamente dalle ASL, sulla base di progetti attivati a livello locale e regionale, che ha visto un significativo aumento, sempre nel periodo 2007-2009, del numero delle ore di formazione e del numero delle persone formate.

Dopo un intervento della senatrice BUGNANO (*IdV*), ha la parola il dottor MENIN, che illustra l'esperienza della campagna straordinaria di formazione portata avanti dalla Regione Veneto nel periodo settembre 2010 – dicembre 2011 a favore delle piccole e medie imprese locali. Sono stati avviati 49 progetti, per un totale di circa 1.300 interventi, dei quali circa la metà già realizzati.

In risposta ad una richiesta della senatrice BUGNANO (*IdV*), il dottor MARCHIORI fornisce alcuni chiarimenti sui dati dell'attività ispettiva nei cantieri edilizi e delle iniziative di formazione precedentemente illustrati.

In generale, giudica positivamente le attività di prevenzione e formazione svolte dalle Regioni, pur registrandosi ancora problemi e differenze nei vari territori.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) ringrazia gli intervenuti per il loro contributo, invitandoli a fornire anche successivamente eventuali integrazioni che possano essere di utilità al lavoro della Commissione.

Il presidente TOFANI ringrazia a sua volta gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,22.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
Sull'esposizione a possibili fattori patogeni,
con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito

Mercoledì 25 maggio 2011

32ª Seduta

Presidenza del Presidente
COSTA

Interviene il dott. Armando Benedetti, esperto qualificato in radioprotezione del Centro interforze studi per le applicazioni militari (CISAM).

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna. Dispone altresì, ai sensi dell'art. 13, comma 3 del Regolamento interno, l'attivazione del circuito audiovisivo.

Audizione del dott. Armando Benedetti, esperto qualificato in radioprotezione del Centro interforze studi per le applicazioni militari (CISAM)

Il PRESIDENTE ringrazia il dott. Benedetti per la cortese sollecitudine con cui ha accolto l'invito a riferire in Commissione, nella sua qualità di consulente, su profili di particolare interesse per l'inchiesta in corso. Ricorda quindi che il dott. Benedetti, esperto qualificato in radioprotezione del Centro interforze studi per le applicazioni militari (CISAM), è stato consulente anche delle Commissioni istituite nella XIV e nella XV Legislatura, e in tale veste ha fornito un importante contributo alla trattazione dei temi cui fa riferimento attualmente la lettera a) dell'articolo 1, comma 1 della Deliberazione istitutiva 16 marzo 2010, che dà mandato alla Commissione di indagare sui casi di morte e malattia grave che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti. La pre-

senza del dott. Benedetti consente inoltre alla Commissione di colmare una lacuna, poiché fino ad oggi non è stato possibile approfondire modo adeguato le problematiche connesse alla radioprotezione, e al tempo stesso di disporre di un quadro dei compiti del CISAM, con particolare riferimento alle materie oggetto dell'inchiesta. Il dott. Benedetti, nell'audizione svolta nel corso della XIV Legislatura, il 1° giugno 2005, fornì dettagliate informazioni riguardanti l'attività del CISAM, che già nel novembre 1999, in relazione allo svolgimento della missione militare nei Balcani, sottopose allo Stato Maggiore della Difesa le norme di comportamento per i soldati che si fossero avvicinati a carri armati o zone colpite, effettuando successivamente vari sopralluoghi nel territorio del Kosovo, per verificare, in particolare, le problematiche attinenti alla presenza di proiettili a uranio impoverito. Sempre nella stessa occasione, il dott. Benedetti illustrò il contenuto dell'intervento effettuato dal CISAM nei Poligoni operanti in Sardegna, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale militare di Cagliari. Gli stessi temi sono stati ripresi in forma anche più ampia, soprattutto con riferimento alla situazione del Poligono di Salto di Quirra (PISQ), nell'audizione tenuta il 13 dicembre 2007, nel corso della XV Legislatura.

Il Presidente ricorda infine che nella XIV Legislatura, il dott. Benedetti firmò insieme alla dott.ssa Gatti e al dott. Chinelli lo studio commissionato dalla Commissione su «Caratterizzazione di micro/nano particelle presenti in campioni di siero umano di alcuni militari e tentativo di rintracciabilità dello stesso tipo di di particelle in campioni di particolato prelevati in Kosovo e in Iraq», pubblicato come parte della Relazione conclusiva dell'inchiesta.

Il dott. BENEDETTI, dopo aver ringraziato la Commissione per l'invito rivoltogli, fa presente preliminarmente che dal 2005 ad oggi non si registrano novità rilevanti nel campo della radioprotezione e, in particolare, per questo aspetto, anche nei poligoni di tiro vi è una situazione ancora in evoluzione, come si può evincere dalla vicenda del Poligono di Salto di Quirra. Fa quindi presente che il Centro Interforze Studi Applicazioni Militari (CISAM) ha ereditato l'impegno nel campo della protezione dalle radiazioni ionizzanti e dei controlli ambientali dal Centro Ricerche Esperienze e Studi per le Applicazioni Militari (CRESAM) che, già come Centro Applicazioni Militari Energia Nucleare (CAMEN) – sorto nei primi anni '60 per consentire alle Forze Armate di effettuare sperimentazioni e ricerche, anche in preparazione della progettazione di una nave a propulsione nucleare – rappresentò un importante punto di riferimento per l'Università e per l'industria.

Negli ultimi anni, il CISAM ha svolto diverse attività, tra le quali occorre ricordare le consulenze in materia di radioprotezione, l'assunzione delle funzioni di Centro SIT anche per il settore civile, gli interventi di bonifica e radioprotezione ambientale e gli interventi in Kosovo, Iraq e Bosnia, dei quali il Presidente ha fatto menzione nella sua introduzione. Nel 1976 è stato inoltre costituito il primo battaglione per la difesa nu-

ciare, biologia e chimica (NBC), al quale ha fatto seguito, nel 1994, la creazione della Scuola Interforze per la difesa nucleare biologica e chimica; nel marzo 1999, in riferimento a quanto già realizzato in altre nazioni, viene infine decretata la nascita del Polo di Difesa NBCR, con sede a Rieti, presso il quale vengono sviluppati anche poligoni specifici per l'istruzione del personale delle Forze Armate e di altri enti civili. Il 7° Reggimento «Cremona» Difesa NBC, creato nel dicembre del 1998, e attrezzato con mezzi e strumentazione campale, idonei a rilevamenti e controlli, è intervenuto nel 1999 in Kosovo e attualmente partecipa a vari livelli a tutte le spedizioni fuori area.

Dal punto di vista normativo – prosegue il dott. Benedetti –, le prime circolari «riservate» sulle norme di protezione radiologica per i dipendenti del Ministero della Difesa risalgono a metà degli anni '50 e riguardano principalmente l'offesa termonucleare. Nel 1967 fu emanato, a titolo sperimentale, il Regolamento militare per l'utilizzo delle materie nucleari in tempo di pace, che prese come riferimento l'omologa normativa civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 1964. Attualmente, in base all'aggiornamento della legislazione civile, lo Stato Maggiore della Difesa ha adottato le istruzioni tecniche attuative del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 183 del 1985, recante il Regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'amministrazione della difesa dall'impiego delle radiazioni ionizzanti in tempo di pace. Esiste anche una direttiva del Ministro della Difesa sulle misure di protezione contro le emergenze radiologiche.

È in corso un'attività di revisione e aggiornamento di tutta la regolamentazione protezionistica e radio protezionistica e sono già operanti alcuni regolamenti interni ed ordini operativi: in particolare, il citato Regolamento di sicurezza nucleare segue le stesse disposizioni della corrispondente legislazione civile, individuando organi similari all'interno del Ministero della Difesa. La direttiva ministeriale sulle misure di protezione definisce invece le procedure e le misure interne all'amministrazione della Difesa per salvaguardare il proprio personale, i propri reparti e le proprie strutture dalle conseguenze di un incidente radiologico, anche di origine esterna. Sono inoltre previste «Modalità Attuative» per strutture tecnico-organizzative: in tale ambito, il CISAM è tenuto ad effettuare controlli ambientali per indicare le misure necessarie al fine di assicurare la protezione radiologica del personale, trasmettendo le relative informazioni al Centro Operativo Interforze della Difesa.

Dopo avere sottolineato l'importanza di assicurare con continuità le attività di addestramento ed esercitazione del personale degli organi tecnici specialistici, il dott. Benedetti passa ad esaminare alcuni scenari di intervento, soffermandosi in particolare sui profili che riguardano la competenza della Commissione.

Nelle aree di conflitto è possibile individuare diversi fattori di inquinamento, tra i quali l'uranio impoverito non è il più grave e pericoloso. Anche in Italia, peraltro, non sono mancati problemi: nel 2004-2005 sono state rilevate problematiche ambientali e radioprotezionistiche a se-

guito dell'utilizzo del missile anticarro Milan – contenente componenti radioattive – nei poligoni di tiro; i dubbi sorti sulla tossicità delle vernici radioluminescenti contenute in alcune strumentazioni hanno dato spunto, circa 4 anni fa, ad una campagna per l'eliminazione di tali materiali; nel 2001, le attività effettuate su richiesta della procura militare riguardanti l'accertamento della eventuale presenza di uranio impoverito nell'area del Poligono di Salto di Quirra, hanno indotto il CISAM a precisare le proprie modalità operative adattandole alle finalità della ricerca. Un lavoro analogo a quello svolto è stato presso il PISQ è stato realizzato successivamente per tutti i poligoni della Sardegna, con il campionamento massivo effettuato nelle aree di interesse. Altri ambiti di intervento del CISAM riguardano le attività di individuazione e bonifica di rifiuti radioattivi: in particolare, il riutilizzo di rottami radioattivi ha indotto a svolgere un'attività di controllo sistematico, in assenza della quale tali materiali potrebbero essere rifiuti e messi sul mercato.

Passando ad esaminare più dettagliatamente le problematiche relative all'uranio impoverito, il dott. Benedetti ricorda preliminarmente che nell'ambiente scientifico il problema relativo all'aerosol prodotto da tale materiale – che peraltro nei proiettili si presenta in una particolare lega – era già stato indagato; in particolare, le Forze Armate statunitensi hanno prodotto studi sul pulviscolo derivante dall'impatto dei proiettili sul bersaglio e sulla esposizione degli equipaggi alle radiazioni ionizzanti. Da tali studi è risultato in particolare che in caso di impatto del proiettile su blindature metalliche, circa il 60 per cento dell'uranio si disperde in particelle respirabili, con elevata probabilità di contaminazione interna, se inalate. Al contrario, nel caso dell'impatto su rocce e cemento, il proiettile si frantuma o penetra per pochi centimetri nel terreno, e meno dello 0,5 per cento si trasforma in particelle respirabili.

I primi documenti statunitensi sulle leghe con l'uranio impoverito risalgono al progetto dell'aereo caccia-carri A-10 e successivamente altri paesi hanno utilizzato e continuano ad utilizzare l'uranio impoverito per varie tipologie di armamenti. Il primo utilizzo massivo di armi all'uranio impoverito si è avuto durante la prima guerra del Golfo; successivamente è stato adoperato in Bosnia, Kosovo e Iraq, mentre sull'utilizzo in altre aree operative non si dispone di informazioni certe.

I problemi relativi all'utilizzo dell'uranio impoverito erano stati evidenziati dal personale del CRESAM che organizzò anche una conferenza sulle problematiche derivanti dal suo utilizzo; il laboratorio di «Tecnologia dei Materiali», che si interessava di nuove leghe con l'uranio, fornì il necessario supporto tecnologico. Nella predetta conferenza si giunse alla conclusione di suggerire l'interruzione degli studi riguardanti la possibilità di usare corazze all'uranio impoverito per i carri.

Per quel che riguarda l'attività operativa, il 7° Reggimento NBC effettuò il suo primo intervento in Kosovo, nel 1999, e una parte della strumentazione ad alta sensibilità fu fornita dal CISAM, il cui personale intervenne nell'ottobre dello stesso anno per verificare la presenza di munizionamento cinetico all'uranio impoverito nella regione. Tale attività non fu

portata a termine in Bosnia per vari motivi, ma a fine novembre venne emessa una specifica direttiva di sicurezza. Nel dare conto più dettagliatamente delle attività di accertamento svolte nel territorio balcanico, il dott. Benedetti si sofferma in particolare sul confronto tra i valori riscontrati, tra la primavera e l'estate del 2000, nel particolato atmosferico e in quelli rilevati sul terreno: mentre nel primo caso le misure non hanno superato i valori di sensibilità, nel secondo caso sono stati rilevati dati particolarmente preoccupanti e in Kosovo ancora oggi molti siti risultano contaminati. Avvalendosi anche dell'esperienza acquisita all'estero, per quel che riguarda il piano di caratterizzazione ambientale dell'area del Poligono di Salto di Quirra – le cui conclusioni sono state recentemente sottoposte alla verifica della Commissione di esperti istituita presso il Comitato misto di indirizzo territoriale –, il CISAM ha affidato ad alcune ditte il compito di rilevare la presenza di uranio impoverito, fornendo dei valori di riferimento. Tale ricerca, peraltro, ha prodotto un risultato negativo.

I rilevamenti sono resi più difficili dal fatto che nell'area dove si espandono i fumi prodotti dall'impatto dei proiettili sul bersaglio, l'uranio si distribuisce in modo diseguale sul terreno. Sugli effetti derivanti dall'utilizzazione dei proiettili all'uranio impoverito sono tuttora in corso studi negli Stati Uniti che, tra l'altro, hanno predisposto a tal fine un poligono al coperto.

In generale – prosegue il dott. Benedetti – le ricerche continuano soprattutto al fine di approfondire lo studio delle conseguenze dell'inhalazione o ingestione delle nanoparticelle di metalli pesanti sulle cellule dei tessuti umani e, per quel che riguarda lo specifico ambito della radioprotezione, sugli effetti delle basse radiazioni. Sempre dal punto di vista della radioprotezione, il tema dell'uranio impoverito è oggetto di un'attenzione decrescente da parte degli specialisti, fermo restando che una particolare cura deve essere dedicata a tutte le azioni preventive e all'organizzazione della radioprotezione nell'ambito dell'amministrazione della Difesa. È altresì importante – come è stato messo in evidenza anche da parte di studiosi non inclini ad atteggiamenti accondiscendenti verso le Forze Armate – studiare quali effetti sanitari si riscontrano nelle popolazioni civili residenti nelle aree dove è stato fatto uso di proiettili all'uranio impoverito. In questo caso, è stato detto, se nelle popolazioni civili non emergono le patologie in eccesso riscontrate nei militari, si deve parlare di sindrome italiana piuttosto che balcanica.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

La senatrice GRANAIOLA (PD) chiede chiarimenti sull'attività del CISAM relativa alla gestione dei siti di stoccaggio di eventuali rifiuti radioattivi, osservando che da parte di alcune organizzazioni ambientaliste si ritiene che in questo campo siano seguite procedure non sicure. Su questo aspetto, peraltro, ricorda di avere sollecitato più volte un sopralluogo della Commissione presso l'area del CISAM di San Piero a Grado, in provincia di Pisa.

Il dott. BENEDETTI ritiene senz'altro opportuno un sopralluogo nel sito indicato dalla senatrice Granaiola. In effetti, il CISAM provvede al deposito temporaneo dei rifiuti radioattivi per conto del Ministero della Difesa. Ad esempio, le tre o quattro scatole di valvole contenenti componenti radioattive ritrovate nel Poligono di Salto di Quirra avrebbero dovuto essere consegnate al CISAM. Occorre altresì precisare che per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi vi è una filiera di attività nella quale la messa in sicurezza per il trasporto si differenzia da quella per la conservazione; a quest'ultima provvedono i laboratori del CISAM.

Rispondendo quindi ad un quesito del senatore COMPAGNA (*PdL*), il dott. Benedetti precisa che il deposito per le scorie nucleari è stato creato contestualmente alla sperimentazione di un reattore nucleare da parte dell'amministrazione della Difesa.

Il PRESIDENTE chiede se i proiettili all'uranio impoverito siano ancora in uso e quali implicazioni può avere l'utilizzo dell'uranio impoverito sulla salute della popolazione.

Il dott. BENEDETTI precisa che i proiettili all'uranio impoverito non sono in possesso delle Forze Armate italiane, né lo sono mai stati. Non si può escludere peraltro che, all'insaputa delle stesse Forze Armate, nei poligoni siano stati esplosi proiettili all'uranio impoverito. Per quel che riguarda in particolare il Poligono di Salto di Quirra, se tali proiettili fossero stati esplosi, se ne sarebbero trovati di certo i residui sui bersagli. Ma, come già accennato, gli accertamenti in tal senso hanno dato esito negativo, anche per quel che riguarda le analoghe rilevazioni condotte per il Poligono di Capo Frasca. Sulla seconda domanda del Presidente, il dott. Benedetti rinvia ad un rapporto reso dal CISAM alla Direzione Generale della Sanità Militare.

Il PRESIDENTE prospetta alla Commissione l'acquisizione di tale documento.

La senatrice FONTANA (*PD*) chiede al dott. Benedetti di precisare quali sono le attività di revisione ed aggiornamento della regolamentazione in materia di radioprotezione attualmente in corso.

Il dott. BENEDETTI fa presente che è attualmente attivo un Comitato interforze per l'aggiornamento della regolamentazione in materia di radioprotezione, mentre un altro Comitato, istituito presso la Direzione Generale della sanità militare, si occupa più specificamente della prevenzione, da intendersi anche come informazione.

Il PRESIDENTE, anche con riferimento alle osservazioni del dott. Benedetti sulle ricerche svolte negli Stati Uniti, ricorda che la Commissione aveva a suo tempo deciso di valutare la possibilità di ascoltare su

tali materie un esperto, e a tal fine ritiene opportuno riprendere i contatti già a suo tempo avviati con l'Ambasciata degli Stati Uniti. Poichè è imminente l'inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di proseguire l'audizione del dott. Benedetti, che ringrazia, in una successiva audizione.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 25 maggio 2011

144^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 18,30.

(53) TOMASSINI e MALAN. – Disposizioni per la protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici

(Parere alla 12^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore LATRONICO (*PdL*), in sostituzione del relatore Fleres, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire chiarimenti sulle modalità di incentivazione previste dall'articolo 8, comma 5. Occorre poi valutare l'articolo 9 che, al comma 12, presenta profili potenziali di onerosità, per quanto attiene la formazione degli operatori, l'armonizzazione delle figure professionali, nonché per l'istituzione della Commissione per la didattica. Con riguardo all'articolo 11, comma 10, occorre acquisire chiarimenti sulla normativa vigente, al fine di verificare la sostenibilità della frequenza dei controlli operati dai servizi veterinari delle Asl. L'art. 13, comma 1, sembra comportare maggiori oneri, per quanto concerne l'istituzione, da parte degli enti pubblici di ricerca, del Comitato per la cura e l'utilizzo degli animali. In merito all'articolo 14, occorre acquisire chiarimenti sul comma 2 e valutare i possibili profili di onerosità del comma 15. L'articolo 15, che istituisce l'Osservatorio nazionale per la tutela degli animali da laboratorio è suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati e non coperti. Fa presente, inoltre, che è necessario acquisire chiarimenti circa gli eventuali aggravati di spesa derivanti dall'articolo 16, comma 1 che prevede la costituzione

di una banca dati telematica sull'utilizzo degli animali a fini scientifici o tecnologici. L'articolo 19 comma 4, sembra comportare profili onerosi atinenti all'organico minimo dell'Ufficio per la tutela e il benessere degli animali mentre, per quanto riguarda il comma 7 del medesimo articolo, occorre acquisire chiarimenti in merito alle prerogative dei comuni nella materia delle autorizzazioni.

In relazione agli emendamenti, segnala la proposta 5.12, al fine di verificarne l'eventuale onerosità. L'emendamento 6.1 comporta maggiori oneri. Occorre valutare, in relazione al testo, l'emendamento 8.2. Segnala poi che l'emendamento 8.4 è coperto attraverso un meccanismo di maxicopertura. Occorre valutare gli eventuali oneri connessi all'emendamento 10.2. Ritiene necessario valutare, in relazione al testo, gli emendamenti 11.2, 13.2, 13.3. e 14.18. È necessario valutare l'emendamento 17.1, per i profili di eventuale onerosità. Infine, occorre valutare l'eventuale aggravio di oneri derivante dall'emendamento 17.3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1035) DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico

(1115) SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica

(Parere alla 9ª Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in ordine all'articolo 6, che occorre acquisire conferma che dalle nuove attribuzioni al Comitato non derivino effetti finanziari, e possa quindi procedersi ad invarianza finanziaria secondo quanto previsto dal comma 7. In ordine all'articolo 19, comma 4, che introduce la fattispecie nell'ambito delle categorie soggette all'Iva al 4 per cento, fa presente che occorre acquisire elementi dal governo risultando la norma suscettibile di determinare minori entrate. In ordine all'articolo 21, rileva che occorrono chiarimenti sul comma 3 della disposizione, al fine di chiarire se si tratti di una somma aggiuntiva rispetto ai commi precedenti della disposizione, come sembrerebbe dalla formulazione del testo, risultando in tal caso necessaria una apposita copertura finanziaria. Segnala, comunque, la necessità di aggiornare gli anni finanziari di riferimento. Analoghe osservazioni valgono anche per l'articolo 22, comma 3. In relazione all'articolo 39, comma 3, ove si prevede l'istituzione di un nuovo elenco, segnala che occorre acquisire conferma che possa procedersi ad invarianza finanziaria nell'ambito delle risorse già previste. Analoghe osservazioni valgono anche per l'articolo 47, comma 2, ultimo periodo. In ordine all'articolo 56, comma 3, segnala che risulterebbe più corretto riformulare la disposizione prevedendo la copertura a valere sulle risorse di cui all'articolo 19-*bis*, comma 9, citato.

In ordine agli emendamenti, fa presente che occorre valutare in relazione al testo le proposte 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9 e 6.10. In ordine alla proposta 16.1, rileva che occorrono chiarimenti al fine di verificare che dal richiamo al regolamento comunitario citato non si connettano effetti finanziari. In ordine alla proposta 26.1, segnala che viene meno il meccanismo del pagamento dell'importo, risultando ciò suscettibile di determinare effetti finanziari negativi. Sottolinea che occorre valutare la proposta 29.2, chiarendo se l'istituzione del registro possa avvenire ad invarianza finanziaria. Segnala che occorrono chiarimenti sui riferimenti normativi della proposta 56.1, posto che l'articolo 21, comma 2, indicato riguarda risparmi in materia scolastica, mentre non è dato rinvenire l'articolo 22, comma 2 citato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,40.

FINANZE E TESORO (6^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 25 maggio 2011

49^a Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 5^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili (n. 359): osservazioni favorevoli

alla 1^a Commissione:

(2729) Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione permanente per l'Accesso

Mercoledì 25 maggio 2011

20ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMIZIO

Interviene per la RAI il vice direttore di RAI Parlamento, dottor Gianni Scipione Rossi.

La seduta inizia alle ore 15.

(La Sottocommissione approva il verbale della seduta precedente).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che da parte della RAI è pervenuta una proposta di spostamento di orario delle trasmissioni riguardanti l'Accesso. L'ipotesi avanzata è quella di anticipare l'orario di inizio della rubrica «10 minuti di...» alle ore 8,00, rispetto alle attuali 9.15 circa, a seguire rispetto allo spazio informativo «Buongiorno Regione». Ciò consentirebbe sia una maggiore coerenza editoriale nella distribuzione della programmazione, sia una maggiore possibilità di ascolto, in quanto le trasmissioni potrebbero sfruttare il maggiore *share* del programma precedente.

Propone quindi di accogliere la proposta, autorizzando la RAI, a partire dalla programmazione autunnale, ad operare nel senso indicato; sarà poi opportuna una valutazione, congiuntamente alla società concessionaria, dell'andamento degli ascolti conseguente alla nuova collocazione per una valutazione della scelta compiuta.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Informa inoltre che, circa le domande aventi i numeri di protocollo 6501 e 6541, presentate dall'Associazione «La luce nella verità» e aventi entrambe il titolo «La luce nella verità», risultate accolte dalla Sottocommissione nella seduta del 16 marzo 2011, la società concessionaria, ottem-

perando agli obblighi cui la assoggetta la normativa di regolamentazione dell'Accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, ha segnalato alcune perplessità circa la consistenza organizzativa della struttura richiedente, nonché sulla coerenza della programmazione rispetto alla restante programmazione del servizio pubblico, invitando la Sottocommissione ad un esame più approfondito dei requisiti dell'Associazione. In relazione a tale segnalazione, aveva provveduto, come successivamente comunicato ai colleghi, a chiedere la sospensione della programmazione delle domande stesse per sottoporre la questione alla Sottocommissione.

Informa altresì che la domanda n. 6551, della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, già accolta dalla Sottocommissione nella seduta del 16 marzo 2011, è stata sospesa e rinviata rispetto alla programmazione prevista (il 25 aprile 2011) in relazione alla campagna elettorale in corso, in quanto il soggetto responsabile è personaggio politico; la programmazione della relativa trasmissione è stata pertanto rinviata alla ripresa dei programmi dell'Accesso successiva al periodo di interruzione per la campagna referendaria.

Esame di domande per l'Accesso

Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettere *b)*, *d)* ed *e)* del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, considerando come l'Associazione «La luce nella verità» non sembri realmente possedere rilevanza sociale, né garantire la sufficiente consistenza organizzativa, né infine consentire di corrispondere all'onere di garantire la coerenza della programmazione dell'accesso rispetto alla restante programmazione del servizio pubblico, il PRESIDENTE ritiene opportuno proporre alla Sottocommissione di deliberare il rigetto delle domande aventi i numeri di protocollo 6501 e 6541.

Concordano i senatori AMATO (*PdL*) e PARDI (*IdV*).

La Sottocommissione approva all'unanimità la proposta; le domande nn. 6501 e 6541 non vengono pertanto accolte.

Il PRESIDENTE comunica poi che, da parte dell'Associazione Romana Artisti Associati, è stato presentato un numero di domande in eccesso rispetto ai quantitativi e alla periodicità consentita ai sensi dell'articolo 2, comma *2-bis*, del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico; pertanto le domande aventi i numeri di protocollo 6584 e 6588 (televisive) e 6589 e 6595 (radiofoniche) sono da considerare decadute ai sensi dell'articolo 1, comma 5, dell'Atto di indirizzo in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso, approvato dalla Sottocommissione nella seduta del 20 gennaio 2010.

Propone altresì di considerare decadute le domande nn. 6157, dell'Associazione culturale Volta dell'Arte, e 6151, dell'Unione nazionale

unitaria professionale autori drammatici e cinematografici, in relazione alla mancanza di documentazione fornita e al tempo trascorso dalla presentazione.

Il PRESIDENTE segnala poi che alcune domande presentate (domanda n. 6592 dell'Associazione culturale «Agorà di Isabella di Morra»; domande nn. 6495 e 6593, dell'Associazione culturale Volta dell'Arte; domanda n. 6575, del Sindacato Liberi Scrittori Italiani; domanda n. 6574, dell'Associazione culturale dei calabresi di Taranto Leonida Répaci; domande nn. 6475 e 6489, del Comitato nazionale minoranze etnico-linguistiche in Italia; domande nn. 6476 e 6580, del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Sandro Penna; domande nn. 6364 e 6401, del Centro studi e ricerche Francesco Grisi; domande nn. 6477 e 6481, dell'Istituto di ricerca per l'arte e la letteratura) fanno riferimento a soggetti coincidenti o in stretto collegamento organico tra loro; inoltre, le stesse domande non risultano corredate della necessaria documentazione. Peraltro, alle reiterate richieste di documentazione e di chiarimenti circa l'esercizio di eventuale opzione tra le diverse domande la Segreteria della Sottocommissione non ottiene risposta, in quanto i recapiti forniti non risultano affidabili. Propone pertanto di considerare decadute le domande succitate, in attesa che i soggetti richiedenti seguano in modo più rigoroso quanto previsto dalla normativa che presiede alla valutazione delle domande per l'Accesso.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito; per le motivazioni indicate sono pertanto considerate decadute le domande aventi i numeri di protocollo 6584, 6588, 6589, 6595, 6157, 6151, 6592, 6495, 6593, 6575, 6574, 6475, 6489, 6476, 6580, 6364, 6401, 6477 e 6481.

Si passa quindi all'esame delle domande di cui si propone l'accoglimento, il cui elenco è già stato distribuito.

Il PRESIDENTE mette ai voti la delibera che riporta l'elenco delle domande accolte e che dà mandato alla RAI di redigere una proposta di calendario delle relative trasmissioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del Regolamento per l'Accesso al servizio pubblico televisivo e radiofonico, per il periodo compreso tra il 14 giugno e il 22 luglio 2011.

L'elenco delle domande accolte sarà inviato alla RAI per la predisposizione del detto calendario.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, è ripresa alle ore 15,20.

Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico

Il PRESIDENTE comunica che da parte della RAI sono pervenute le proposte di calendario riguardanti le domande accolte.

Poiché non si fanno osservazioni, la Sottocommissione approva all'unanimità i calendari predisposti dalla RAI per l'accesso alla trasmissione «10 minuti di ...» per il mezzo televisivo, per il periodo compreso tra il 14 giugno e il 15 luglio 2011, e radiofonico, per il periodo compreso tra il 17 giugno e il 22 luglio 2011.

La seduta termina alle ore 15,25.

ALLEGATO

**DELIBERA APPROVATA DALLA SOTTOCOMMISSIONE
IN MATERIA DI RICHIESTE DI ACCESSO***(Testo approvato nella seduta del 25 maggio 2011)*

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione dei programmi televisivi dedicati all'accesso;

vista, in materia di Accesso con il mezzo del Televideo, la delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999;

vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 17 novembre 2009;

visto l'Atto di indirizzo in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso approvato dalla Sottocommissione nella seduta del 20 gennaio 2010;

sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI,

DISPONE

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad organizzare i calendari dell'Accesso televisivo e radiofonico, per il periodo compreso tra il 14 giugno e il 22 luglio 2011, predisposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 5 della presente delibera, o con le domande già accolte ed eventualmente rimaste accantonate dalla precedente programmazione, applicando i seguenti criteri:

sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;

in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;

in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;

nella calendarizzazione dei programmi dell'Accesso si avrà particolare cura ad alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di

rendere evidente il carattere divulgativo e di apertura alle varie istanze dell'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.

2. Continuano a trovare applicazione i punti 3, 4, 5 e 6 della delibera approvata dalla Sottocommissione il 10 novembre 1999 per quanto concerne il mezzo del Televideo, il cui testo è il seguente:

«3. La RAI individua le modalità di ulteriore divulgazione e promozione della facoltà di accedere al servizio pubblico televisivo con il mezzo del Televideo, in particolare attraverso i riferimenti specifici, o spot trasmessi nell'ambito dei programmi dell'Accesso televisivo e radiofonico.

4. Il Presidente della Sottocommissione può invitare alcuni degli organismi che hanno presentato domande di Accesso televisivo, già accolte dalla Sottocommissione e non ancora trasmesse, a prendere parte anche alle trasmissioni su Televideo in riferimento a tali domande. In tali casi, il Presidente esamina senza ulteriori formalità i testi proposti dagli organismi che accolgono l'invito, e ne dispone la trasmissione. L'invito può essere rivolto esclusivamente ad organismi che presentano profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato, e privilegia le domande che, sulla base del calendario televisivo, potrebbero non essere trasmesse in tempi brevi.

5. Il punto 8 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo, approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, si interpreta nel senso che, nei periodi di qualsiasi durata in cui non sono disponibili nuovi testi per alimentare la rubrica, sarà trasmesso il materiale già andato in onda, con la dicitura "replica". L'ordine di trasmissione delle repliche è quello delle trasmissioni originarie, e può essere modificato, qualora il testo da ritrasmettere non risponda alle esigenze dell'attualità e non sia possibile apportarvi idonee variazioni.

6. La programmazione con il mezzo del Televideo prevede, di regola, che ogni settimana sia trasmesso il testo relativo ad un solo soggetto accedente. Conseguentemente, il numero di sottopagine rolling che compongono la pagina dedicata all'Accesso può risultare inferiore a quello minimo previsto dall'art. 3 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999»;

3. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo di cui al punto 1.

4. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione. Alla RAI è altresì riservato, in costante confronto con la Sottocommissione, il necessario margine di autonomia quanto alla valutazione della realizzabilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi.

5. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televisiva e radiofonica sono le seguenti:

Domande per l'accesso televisivo:

Prot.	Richiedente	Titolo
6294	Lega Anti Vivisezione	Trasporto di animali: il nuovo regolamento UE.
6516	Unione degli Atei e degli Agnostici razionalisti – Associazione di promozione sociale	Valori etici in un mondo senza dio
6547	Associazione per la Promozione e Sviluppo Individuale e Relazionale	La decompressione contro le stragi del sabato sera una speranza per le discoteche italiane e per i nostri figli
6552	Società Italiana Maxillo Odontostomatologica	I pazienti appartenenti ai ceti deboli e particolarmente vulnerabili: l'ospedale a domicilio
6553	Gruppo di servizio per la letteratura giovanile	Leggere 5 perché, la rivista multiculturale per bambini.
6557	Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa – A.U.G.E.	L'armonizzazione della procedura civile e delle professioni giuridiche coinvolte in Europa
6561	Unione nazionale imprese recupero crediti e informazioni commerciali	«10 MINUTI DI... Unirec»
6562	Fondazione S.S. Massimiliano e Rosalia – Fondo di solidarietà ONLUS	Contrasto al rischio usura
6565	REACH ITALIA ONLUS ONG	Obiettivo meningie: 6.500 bambini da vaccinare. La sfida di Reach Italia in Burkina Faso.
6567	ENDAS – Sede provinciale di Taranto	Insieme nel verde...Sport e ambiente si danno la mano
6568	Federazione Nazionale Associazioni Scuole di Danza	Leggere ...per ballare
6570	Associazione Vita Universale	Libertà di religione, convivenza pacifica, etica e spiritualità. La responsabilità di ognuno di noi per un mondo migliore

Prot.	Richiedente	Titolo
6571	DRI – Ente interregionale di promozione culturale e turistica	Qualità nel Lazio: musei Herity da scoprire
6573	Lega per l'abolizione della caccia	Lasciateli vivere
6578	Fondazione Terre des Hommes Italia Onlus	Terres des hommes contro il lavoro minorile in Perù e Nicaragua
6579	Associazione Intercultura	Studenti-cittadini del mondo: a scuola in Asia e Sud America
6581	Associazione romana artisti associati	Finale 6° trofeo Italia
6583	Associazione di volontariato «Mica Aurea»	Memorie perdute, memorie ritrovate
6585	Unione Italiana Lavoratori Scuola	Reclutare buoni insegnanti
6587	Associazione «Amici della Zizzi» O.N.L.U.S.	Festa d'estate per «Casa Zizzi»
6590	Associazione Mediterranea per la diffusione della cultura cinematografica, teatrale e sportiva	Cinema è economia: si può
6594	Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli	Villaggio dell'ospitalità: i Fatebenefratelli e le esperienze di accoglienza delle nuove povertà (Brescia)
6597	Fondazione Ugo Spirito	I trenta anni della fondazione Ugo Spirito: un contributo della cultura allo sviluppo del Paese

Domande per l'accesso radiofonico:

Prot.	Richiedente	Titolo
6554	Gruppo di servizio per la letteratura giovanile	Leggere 5 perché, la rivista multiculturale per bambini.
6555	Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici	L'applicazione delle leggi sul lavoro
6556	Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia	La giornata nazionale del malato oncologico

Prot.	Richiedente	Titolo
6558	Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa – A.U.G.E.	L'armonizzazione della procedura civile e delle professioni giuridiche coinvolte in Europa
6560	Fondazione Circolo Fratelli Rosselli	I Rosselli ci parlano
6563	Fondazione S.S. Massimiliano e Rosalia – Fondo di solidarietà ONLUS	Contrasto al rischio usura
6572	DRI – Ente interregionale di promozione culturale e turistica	MiBAC e Herity: la qualità nei luoghi della cultura
6582	Associazione romana artisti associati	1° trofeo Italia – dai voce alla tua band
6586	Unione Italiana Lavoratori Scuola	Quanto impariamo a scuola?
6591	Associazione Mediterranea per la diffusione della cultura cinematografica, teatrale e sportiva	Cinema è economia: si può

